

11 Delle controversie agrarie

[1] Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

[2] Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963 n. 320.

[3] Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

[4] Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.

[5] Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

[6] Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

[7] Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

[8] Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

[9] Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

[10] Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.

[11] Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.

SOMMARIO: I. La riconduzione delle controversie agrarie all'art. 11 - II. Competenza e rito - III. Specificazioni in ordine all'individuazione delle fattispecie rien-

tranti nella disciplina dell'art. 11 - IV. Le disposizioni dell'art. 46 l. n. 203/82, e la loro traslazione nell'art. 11: ambito di applicazione. In particolare: il tentativo di conciliazione - V. (Segue) Domande riconvenzionali e altre ipotesi - VI. (Segue) Modalità della richiesta, fase di espletamento e conseguenze della pretermisione dell'iniziativa conciliativa - VII. L'art. 5, c. 3, l. n. 203/82 - VIII. Il c. 8 dell'art. 11: il "termine di grazia" - IX. Il c. 9 dell'art. 11: il richiamo all'art. 429, c. 3, c.p.c. - X. L'inapplicabilità dell'art. 421, c. 2, c.p.c. «fuori dai limiti stabiliti dal codice civile» (art. 2, c. 4, d.lgs. n. 150/11) - XI. Il c. 10 dell'art. 11: la sospensione dell'esecuzione di sentenza di condanna dell'affittuario al rilascio del fondo - XII. Il c. 11 dell'art. 11: rilascio al termine dell'annata agraria - XIII. Ulteriori questioni.

I. La riconduzione delle controversie agrarie all'art. 11

1

Se rapportato alle direttive generali del decreto, cioè della riconduzione di ciascun procedimento civile a uno dei modelli di rito contemplati dal codice di procedura civile e della trasposizione in un unico contenitore di tutte le disposizioni processuali applicabili alle singole tipologie di controversie [*Relazione, sub Osservazioni generali*; CONSOLO (16), 1485; BOVE (2), 8], per la disciplina delle **controversie agrarie**, posta dall'art. 11 d.lgs. n. 150/11, l'intervento del legislatore delegato sembrerebbe più che altro essersi limitato alla seconda di tale prospettive, **riproducendo nell'ambito dell'articolo in commento anteriori norme già collocate in due diversi contesti normativi della legislazione speciale**, cioè nell'art. 9 della l. 14.2.90 n. 29 (per quanto concerne i c. 1 e 2 su competenza e rito) e negli artt. 46 (ora c. 3-7, sul tentativo di conciliazione; 8, sul "termine di grazia", e 10, sulla sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello di condanna al rilascio) e 47, c. 2 (ora c. 11, sull'epoca di rilascio del fondo), della l. 3.5.82 n. 203; si aggiunge (al c. 9) il richiamo all'art. 429, c. 3, c.p.c. in applicazione del sistema previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 150/11 per le disposizioni più "del lavoro" della disciplina codicistica del Capo I, Titolo IV del Libro Secondo. Ma in realtà, come si vedrà, da questa apparentemente innocua ricollocazione derivano invece **delle innovazioni di disciplina sicuramente non marginali** e neppure prive di problematicità (anzitutto con riferimento ai limiti propri della legge delega), da un verso infatti finendo per essere estesi all'affittuario (anche non coltivatore diretto) trattamenti che prima non gli erano per nulla riconosciuti, ovvero che lo erano solo a favore dell'affittuario coltivatore diretto, dall'altro verso rendendo invece del tutto inapplicabili disposizioni già di consolidato riferimento alla materia ora disciplinata dall'art. 11. Tali effetti modificativi, che concernono l'ambito di applicazione delle norme poste dai c. 3 e successivi, sono conseguenza della scelta di senz'altro assumere come criterio individuativo delle fattispecie rientranti nella disciplina dell'art. 11 il parametro già dell'art. 9 l. n. 29/90 (ora c. 1 dell'art. in commento), che di per sé concerneva invece le sole questioni della competenza e del rito (e così ora, espressamente, il c. 3, sul tentativo di conciliazione).

liazione, richiama le «materie indicate al c. 1»).

II. Competenza e rito

2

Il c. 1 dell'art. 11 in commento **riconduce *al rito del lavoro*** «le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto», mentre il c. 2 **ribadisce per le medesime controversie la competenza delle Sezioni specializzate agrarie, riproponendosi così quell'immediato parallelismo tra competenza e rito**, che già caratterizzava la più recente disciplina al riguardo, posta dall'art. 9 l. 14.2.90 n. 29 (salvo quanto disponeva il c. 2 di tale ultima norma, in ordine alla l. 2.3.66 n. 607, in tema di enfiteusi e figure affini), solo scomponendo la complessiva previsione del c. 1 di quell'articolo nei due commi dell'attuale disposizione e per il resto senza innovare rispetto alla disciplina preesistente [LICCI (32), 112]. Tale conferma della competenza, nonché della composizione della Sezione specializzata agraria attraverso il richiamo alla l. 2.3.63 n. 320, corrispondono invero alla previsione generale dell'art. 54, c. 4, lett. a) della l.d.

3

In precedenza, quanto al *rito*, già l'art. 47 della l. 3.5.82 n. 203, specificava per «tutte le controversie agrarie» l'applicabilità delle «disposizioni dettate dal Capo I del Titolo IV del Libro Secondo del codice di procedura civile», mentre, quanto alla competenza delle Sezioni specializzate, confermava come ferme le disposizioni dell'art. 26 della l. 11.2.11 n. 11, che a dette Sezioni affidava le «controversie relative all'attuazione della presente legge e delle altre leggi o norme sull'affitto» (riconosciutamente sia a conduttore coltivatore diretto, sia a non coltivatore [LUISO (33), 499]), con la conseguenza che si ritenevano ancora attribuite alle Sezioni ordinarie dei tribunali, ai pretori e ai conciliatori, in base al criterio del valore, la cognizione delle controversie circa l'interpretazione ed applicazione delle norme generali sull'affitto, qualora cioè non sorgessero questioni sull'attuazione delle norme particolari in tema di affitto di fondi rustici, nonché, per i contratti associativi, di attribuzione del Pretore-Giudice del lavoro le questioni diverse dalla proroga [con giurisprudenza ondivaga, peraltro in senso progressivamente espansivo della competenza specializzata: cfr. C 13.2.73 n. 445; C 11.4.81 n. 2157; CONSOLO (11), 205; NAPPI (40), 1062; GERMANÒ (25), 304; VERDE (53), 68]. Il c. 2 di detto art. 26 devolveva altresì alla competenza delle medesime Sezioni i provvedimenti cautelari di cui al Capo III, Titolo I del Libro Quarto del c.p.c. relativi a controversie di competenza delle medesime Sezioni (v. *infra*, 16); il terzo comma infine prevedeva che sulle istanze di sequestro le Sezioni specializzate provvedessero con ordinanza, sentite le parti in camera di consiglio [sui regimi previgenti v. GERMANÒ (22), 630; NAPPI (39), 226; ANDRIOLI (1), 76 e l'ampia esposizione in C 7.10.04 n. 19984]. Ma già appunto la disposizione dell'**art. 9 della l. n. 29/90 aveva superato le precedenti limitazioni, estendendo a tutte le controversie in mate-**

ria di contratti agrari la competenza della Sezione specializzata agraria [NAPPI (37), 642 s.; LUISO (33), 499]. Ora l'art. 34 del decreto commentato abroga tali norme (in una con l'antecedente disposizione dell'art. 5 della l. n. 320/63, sul rito). In conseguenza di tale disciplina speciale **nessuno spazio residuava, intanto quanto alla prescrizione del rito del lavoro, per la disposizione dell'art. 409, n. 2, c.p.c.:** ciò già discendeva dalla più ampia previsione dell'art. 9 l. n. 29/90, per la quale, in particolare e diversamente da quanto conseguirebbe dalla norma codicistica, il rito del lavoro trovava applicazione anche per le controversie con affittuario non coltivatore diretto. **Tale conclusione deve ora ripetersi per la norma in commento.** Peraltro, **la disposizione dell'art. 409 c.p.c. poteva considerarsi ancora operante nell'ottica della distinzione tra rito del lavoro e controversie del lavoro** [LUISO (35), 7] e quindi dal profilo di limitare la riferibilità di quelle norme del Capo I del Titolo IV, che attengono specificamente al lavoratore (così, *in primis*, gli artt. 423, c. 2; 429, c. 3; 431, c. 2-4, c.p.c.), al solo contratto a coltivatore diretto, unico soggetto equiparabile al lavoratore subordinato [critico su tale delimitazione, NAPPI (43), 854]; la giurisprudenza però operava la selezione delle norme applicabili con valutazione piuttosto direttamente fondata (anche in prospettiva teleologica) sul riferimento delle singole disposizioni al lavoro o al lavoratore (v. *infra*, 39). Ma per le controversie disciplinate dal d.lgs. n. 150/11 e da questo assoggettate al rito del lavoro, la questione deve ora collocarsi nella regola del richiamo specifico, come posta dall'art. 2, c. 1, d.lgs. n. 150/11 (v. *infra*, 39), così che sembra doversi concludere che **l'art. 409 c.p.c. ha perso anche tale valenza.** La previsione dell'art. 409, n. 2, c.p.c. conserva alla fine solo una **portata precettiva indiretta**, quando altra disposizione alla medesima faccia riferimento, poiché in tale caso il richiamo è da intendersi come limitato all'affitto a coltivatore diretto: così dicasi, ad es., per l'art. 806 c.p.c. in materia di arbitrato, e per l'art. 40 c.p.c. sul rito applicabile nell'ipotesi di *simultaneus processus* fra più cause assoggettate a riti diversi [LUISO (35), 6 s.], ma lo stesso può ripetersi per l'art. 3 l. 7.10.69 n. 742, sulla sospensione feriale dei termini (v. *infra*, 50).

4

La **competenza della Sezione specializzata agraria sussiste tutte le volte in cui nella domanda anche solo si prospetti una situazione giuridica fondata sull'esistenza di una norma appartenente alla materia dei contratti agrari** (per la cui più specifica individuazione v. *amplius, infra*, 7), **a prescindere dalla fondatezza o meno dell'assunto**, essendo giurisprudenza consolidata, con riferimento all'anteriore disciplina d'individuazione della competenza medesima, che affinché si realizzi quella specializzata è sufficiente che venga dedotta in giudizio, in via di azione o di eccezione, l'esistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico (al tempo: o di altro rapporto agrario soggetto a proroga) e che tale deduzione non risulti *prima facie* pretestuosa in base alle stesse argomentazioni delle parti, senza necessità di altre indagini [C 19.5.75 n. 1963; C 3.4.87 n. 3238; C 13.6.06 n. 13644]. Appartiene pertanto alla competenza della sezio-

ne specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie che hanno come oggetto esclusivo e immediato rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle per le quali si renda ancora necessario l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, anche solo per stabilire se siano effettivamente comprese o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina in materia di contratti agrari. **Ai fini della competenza tale valutazione va compiuta con immediato riferimento alla sola domanda dell'attore o all'eccezione del convenuto, senza che sia consentito alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali**, quali l'interpretazione di una scrittura privata, o di quanto emerso in sede di libero interrogatorio [C 11.1.06 n. 250 ha così censurato la sentenza del Tribunale ordinario dichiarativa della propria incompetenza sulla base della circostanza, emersa solo dall'interrogatorio libero, che oggetto di un contratto di locazione non fosse soltanto un capannone ad uso zootecnico, ma anche i terreni circostanti], ovvero anche di una precedente sentenza tra le parti, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la competenza del giudice [C 13.6.06 n. 13644; ma v. anche C 7.10.04 n. 19984, in motivazione, per la considerazione delle «risultanze degli atti» in caso di procedimento contumacia]. Ne consegue, in particolare, che tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attinente all'applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia anche nell'ipotesi in cui ne venga invocato dall'attore l'accertamento negativo [C 3.4.09 n. 8155]. Con riferimento alle allegazioni del convenuto - la cui considerazione ai fini della determinazione della competenza costituisce deviazione dalla regola generale, per la quale la competenza e il rito si determinano esclusivamente sulla base della domanda [LUISO (35), 23] - si specifica altresì che qualora nel giudizio correttamente instaurato dall'attore davanti al Tribunale ordinario con domanda di rilascio di un bene immobile (ad es. assumendo l'esistenza di un contratto di locazione non agraria, ovvero di comodato scaduto), il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della sezione specializzata agraria, la decisione della causa va senz'altro rimessa a quest'ultima, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria risulti *prima facie* che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato [C 2.4.01 n. 4786 e C 11.1.05 n. 22895, che puntualizzano altresì che **l'infondatezza prima facie dell'eccezione di incompetenza deve ritenersi sussistente**, tra l'altro, allorché l'eccezione medesima risulti in insuperabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di diritto posta dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto, quali specifica natura, data di inizio, corrispettivo, oggetto, senza tuttavia che, nell'introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende

che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del *nomen iuris* dei rapporti in contestazione; C 9.1.07 n. 194]. Deve trattarsi, evidentemente, di controversia in ordine a un contratto agrario intercorrente tra le parti, mentre la competenza rimane del Tribunale ordinario adito dall'attore quando il convenuto eccipisca di detenere il fondo in virtù di un rapporto di affitto intercorrente con una terza persona [C 29.9.05 n. 19137; v. anche C 20.1.11 n. 1334].

5

Una volta così identificata la competenza specializzata, questa rimane ferma e il giudice specializzato decide nel merito anche se, all'esito dell'istruttoria, la domanda risulti estranea alla competenza e al rito speciali [LUISO (35), 23; C 9.1.07 n. 194; C 3.6.76 n. 1997, specifica che la Sezione specializzata, ancorché si pronunzi negativamente sulla questione specificamente devoluta alla sua competenza, rimane competente, in base al principio della devoluzione unitaria della controversia, a decidere tutte le questioni attinenti alla disciplina del rapporto anche se, di per se stesse, riservate al giudice ordinario e, quindi, può condannare il convenuto al rilascio del fondo qualora non sussista o sia venuto meno il titolo che ne legittimi la detenzione; conf. C 23.5.86 n. 3467]. D'altro canto la Sezione specializzata adita è libera, all'esito del giudizio, di qualificare nel merito il rapporto, definendolo, eventualmente, come «non agrario» e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti [C 3.10.97 n. 9671, in motivazione; C 9.1.07 n. 194; per la situazione reciproca, v. C 11.1.06 n. 250, che, cassando la sentenza del Tribunale dichiarativa della propria incompetenza, ha precisato che **il giudice ordinario, all'esito del giudizio di merito restituito alla sua competenza, resta libero di qualificare il rapporto come affitto agrario**].

6

Posto che **le questioni relative ai rapporti tra il Tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono di competenza** e non di giurisdizione, nel caso dell'eventuale incompetenza per materia di detta sezione specializzata trova applicazione la disciplina dell'**art. 38 c.p.c.**, alla stregua della quale l'incompetenza medesima non può essere eccepita dalle parti se non con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, né può essere rilevata d'ufficio dopo la prima udienza di trattazione, per cui il giudizio rimane altrimenti definitivamente radicato presso il giudice medesimo, anche se in relazione alla natura della controversia si debba disporre il mutamento del rito (da lavoristico a ordinario o viceversa), in quanto il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi spostando il termine per l'eccezione o il rilievo d'ufficio [C 13.3.07 n. 5829]; ma per quanto attiene al mutamento del rito, v. ora il pari limite della prima udienza posto dall'art. 4, c. 2, d.lgs. n. 150/11, ritenuto invalicabile, altresì con l'irriproponibilità della questione in fase di gravame, con la sola eccezione della deducibilità dell'omissione di pronuncia [così CONSOLO (16), 1489; FINOCCHIARO G. (18), 88; ma v., in senso difforme, LUISO (35), 110]. Tantomeno l'incompetenza, non rilevata in primo

grado, può essere dedotta o rilevata per la prima volta in appello [C 28.12.04 n. 24049]. Poiché la questione relativa al riparto della competenza tra Tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo Tribunale d'altro canto costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario [e ciò anche a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado: C 26.7.10 n. 17502] è **ammissibile il regolamento di competenza** [C 19.1.01 n. 736], anche quale conflitto negativo di competenza proposto con regolamento d'ufficio da uno degli organi giurisdizionali predetti nei confronti dell'altro, ciascuno escludente la propria competenza [C 20.8.03 n. 12283, in relazione ad una domanda di reintegra nel possesso; conf. C 7.10.04 n. 19984]. Tuttavia, qualora, adito dall'attore il Tribunale con domanda non soggetta alla competenza specializzata (nella specie: domanda di scioglimento di una comunione su un fondo agricolo) il convenuto chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza di un contratto di affitto agrario sul fondo stesso, l'ordinanza con la quale il Tribunale, anziché pronunciare declinatoria di competenza, rimette le parti davanti al presidente del Tribunale in ordine alla domanda riconvenzionale, affinché sia assegnata alla sezione specializzata agraria, non è impugnabile col regolamento di competenza, avendo il provvedimento carattere ordinatorio interno a valenza meramente amministrativa, sicché manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza quanto alla causa rimessa [C 13.8.10 n. 18673; conf. C s.u. 16.7.08 n. 19512].

III. Specificazioni in ordine all'individuazione delle fattispecie rientranti nella disciplina dell'art. 11

7

Le «**controversie agrarie**» ricadenti nella disciplina dell'art. 11 vanno **identificate** secondo il criterio oggettivo di cui al c. 1, **nel fatto di vertere sulla «materia di contratti agrari»**, talché diviene prioritaria l'individuazione di tale tipologia [per una rassegna delle fattispecie contrattuali qualificabili come «contratti agrari», v. NAPPI (40), 1066; GERMANÒ (26), 827], oggi tuttavia sostanzialmente immedesimantesi con il **contratto di affitto di fondo rustico**, per tale intendendosi quello che abbia per oggetto la terra intesa come fattore produttivo in combinazione con la forza lavoro e non come mera allocazione dell'attività, pur se questa sia qualificabile come agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.; in mancanza di questo collegamento il contratto non può ritenersi costituire un'affittanza agraria, bensì un comune rapporto locatizio sottratto alla competenza funzionale delle sezioni specializzate agrarie [C 10.10.95 n. 10577; C 24.9.90 n. 9686; GERMANÒ-ROOK BASILE (27), 18; COSTATO (17), 305 e 331; v. anche *infra*, 8]. Vi rientrano, come già rilevato (v. *supra*, 3), sia i contratti di affitto a conduttore diretto, sia quelli a conduttore non tale. L'ulteriore specificazione di cui al c. 1 dell'articolo in commento, in ordine alla conversione dei contratti associativi in affitto, non ha più alcuna attualità, ma vale piuttosto puntualizzare che nella materia dei contratti agrari sono da ricondurre anche

eventuali fattispecie negoziali assoggettate alla regola della riconduzione all'affitto, posta dall'art. 27 l. n. 203/82, cioè di altri contratti «aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici» [così dicasi peraltro anche per quelli a concessionario non coltivatore diretto, che secondo C 16.7.02 n. 10280 non sarebbero soggetti alla riconduzione posta dall'art. 27]. Si è altresì ritenuto [C 8.6.99 n. 5613] che ricadano nella previsione dell'art. 9 l. n. 29/90, anche i rapporti di soccida, in cui oggetto dell'impresa non è la coltivazione della terra, ma l'allevamento del bestiame (e che, appunto non avendo, e in quanto non abbiano, tra le loro prestazioni la concessione di fondi rustici, si sottraggono alla regola della riconduzione all'affitto) [cfr. *amplius* GIUFFRIDA G. (29), 183] e ciò è stato ribadito anche per le **più moderne e varie ipotesi di contratti di allevamento e fornitura, configurati in termini di soccida, stipulati da allevatori con industriali, acquirenti dei loro prodotti** [C 9.1.07 n. 194]. Nella competenza specializzata rientrano poi anche controversie attinenti a rapporti di concessione per coltivazioni intercalari [C 1.3.88 n. 2149]. In una causa promossa dal locatore davanti al Tribunale ordinario per la risoluzione di un contratto di affitto di azienda (ortofloricola), C 4.4.75 n. 1207, ha ritenuto non palesemente infondata l'eccezione d'incompetenza sollevata dal convenuto e ritenuta pertanto sussistere la cognizione della Sezione agraria [entra qui in gioco la problematica della configurabilità di un contratto di affitto di azienda, tipologicamente diverso dal contratto di affitto di fondi rustici: v. COSTATO (17), 327; GERMANÒ-ROOK BASILE (27), 25]. Nella competenza della Sezione specializzata agraria ricade anche l'ipotesi in cui in relazione a un contratto di affitto di fondo rustico sia intervenuta una transazione, ma solo qualora vengano in discussione la perdurante esistenza e validità del rapporto agrario o la stessa validità della transazione, dedotta al fine di escludere la prosecuzione del rapporto stesso, mentre la competenza è del giudice ordinario quando, essendo fuori discussione la validità di tale contratto, le parti controvertono in ordine alla sua esecuzione o a questioni connesse [C 6.9.07 n. 18793].

8

Non sono invece qualificabili come «controversia agraria» e conseguentemente non rientrano nella competenza specializzata: - la domanda con la quale l'attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo [C 16.11.99 n. 12697], ovvero agendo in via petitoria [C 8.3.99 n. 1956], così come anche quando allegghi un contratto di comodato scaduto [C 4.11.05 n. 21389 e C 12.2.02 n. 1963], o altro contratto non agrario [ampiamente C 7.10.04 n. 19984, in motivazione]; - il contratto con il quale il proprietario concede all'allevatore il godimento di un terreno per lo svolgimento dell'attività zootecnica, se questa non è collegata alla produzione agraria del terreno. Tale soluzione è stata ribadita, in particolare, per la controversia avente ad oggetto il rapporto col quale il proprietario concede all'allevatore il godimento del terreno, con annesse scuderie, per l'allevamento di cavalli da corsa finalizzato ad attività agonistica [C s.u. 25.11.93 n. 11648; da ultimo C 12.7.11

n. 15333]. Siffatta conclusione, già affermata con riferimento alla previgente formulazione dell'art. 2135 c.c. che conduceva ad escludere la stessa riconducibilità di dette attività all'impresa agricola, deve ora riconfermarsi pur nella mutata prospettiva, relativamente all'agrarietà dell'attività, discendente dall'attuale formulazione dell'art. 2135 c.c. [come modif. dall'art. 1 d.lgs. 18.5.01 n. 228 - cfr., da ultimo, GERMANÒ-ROOK BASILE (28), 769 ss.], in quanto il criterio determinante la competenza (ora posto dal c. 1 della norma in commento) è appunto il «contratto agrario» - individuato, come precisato (v. *supra*, 7), solo con quello che abbia per oggetto la terra intesa come fattore produttivo e non come mera allocazione dell'attività - e non già la sola natura dell'attività; - controversie concernenti un contratto di vendita di erbe con durata inferiore a un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria, atteso che al medesimo, per l'art. 56 l. 3.5.82 n. 203, non si applicano le norme sull'affitto di fondi rustici [C 27.4.95 n. 4651]; - neppure la domanda proposta dal curatore del fallimento del concedente e diretta a far valere la revoca del contratto di affitto agrario *ex art.* 67 l. fall., ovvero la simulazione del contratto medesimo, appartiene alla competenza funzionale della Sezione specializzata agraria, bensì a quella, parimenti funzionale, del Tribunale fallimentare, non avendo, quale suo oggetto, una controversia agraria tale da attrarre la causa nella competenza della prima [C 12.7.11 n. 15246; C 2.8.02 n. 11637].

9

Continuano altresì a sottrarsi alla competenza specializzata e al rito lavoristico i giudizi in tema di prelazione e riscatto agrari, di cui alla l. 26.5.65 n. 590 (e successive modifiche e integrazioni), in quanto non implicano l'applicazione di norme sul rapporto di affitto, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto dell'operatività dell'istituto che, al pari degli altri, può costituire oggetto di accertamento *incidenter tantum* da parte del giudice non specializzato [C s.u. 16.10.76 n. 3499; C 2.3.98 n. 2269; CASAROTTO (5), 295 e ID. (7), 488]. Si riconosce peraltro **la vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate agrarie per il riscatto del fondo** sia quando questo sia esercitato dall'affittuario nei confronti dell'acquirente e costui chieda in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza del contratto d'affitto [C 8.6.07 n. 13387; C 27.5.11 n. 11748], sia quando, all'opposto, la domanda di riscatto venga proposta in via riconvenzionale dal convenuto nel giudizio promosso dal nuovo proprietario per la cessazione del contratto agrario in corso, poiché la domanda di riscatto ha per oggetto una questione (la titolarità del fondo) pregiudiziale rispetto a quella relativa alla continuazione o meno del contratto e l'ambito della competenza funzionale della sezione specializzata anzidetta si estende a tutte le questioni pregiudiziali o connesse a quella vertente sul rapporto agrario [C 2.9.82 n. 4786].

10

Estranee alla competenza della sezione specializzata sono anche le contro-

versie aventi a oggetto l'esercizio del diritto di acquisire la proprietà dei fondi, ai sensi degli artt. 4 e 5 l. 31.1.94 n. 97, promosse dai coeredi che, per i terreni oggetto di comunione ereditaria, si siano avvalsi del diritto di instaurare un rapporto di affitto nei confronti degli altri coeredi, ai sensi dell'art. 49 l. n. 203/82 (tale disciplina originariamente era valevole solo per i fondi situati in aree montane, ma poi è divenuta di generale applicazione ad opera dell'art. 8 d.lgs. 18.5.01 n. 228). Si tratta infatti di diritto che vede l'esistenza del contratto di affitto come mero elemento della fattispecie [CASAROTTO (6), 794], non costituendo quindi una controversia agraria, a mente del c. 1 dell'articolo in commento (mentre invece ricadono indiscutibilmente nella competenza della Sezione specializzata agraria i giudizi sull'instaurazione del rapporto di affittanza ai sensi del predetto art. 49).

11

Non sono «controversie agrarie», nel senso individuato ora al c. 1 dell'art. 11 in commento e non rientrano pertanto nella sua disciplina, **le controversie sulla regolarizzazione del titolo di proprietà**, nei casi previsti dall'art. 2 l. 10.5.76 n. 346, per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della l. 3.12.71 n. 1102, nonché per quelli anche collocati altrove, quando il reddito dominicale sia nei limiti di cui al predetto art. 2 l. n. 346/76. Per tali controversie la competenza, già attribuita al Pretore dall'art. 3 l. n. 346/76, è ora del Tribunale e segue ancora il rito speciale previsto da detta norma, caratterizzato da un procedimento di volontaria giurisdizione (di genere dichiarativo) rivolto *in incertam personam*, che solo per l'opposizione degli interessati può trasformarsi in un processo di tipo contenzioso (con rito ordinario), che si conclude con sentenza [su tale fattispecie, cfr. GERMANÒ (26), 841, e ID. (20), 677], non essendo stata tale procedura presa in considerazione del d.lgs. n. 150/11.

12

Estranea alla disciplina della norma in commento, e pure essa costituente una forma di tutela giurisdizionale differenziata in agricoltura [GERMANÒ (26), 817, riprendendo la definizione di PROTO PISANI (45), 208], **è anche la procedura di affrancazione delle enfiteusi rustiche**, ai sensi della l. 22.7.66 n. 607 (e per i rapporti assimilati di cui all'art. 13), alla quale fa altresì rinvio il c. 10 dell'art. 8 l. 26.5.65 n. 590, per l'esercizio del riscatto della quota del fondo da parte dei componenti la famiglia coltivatrice nei riguardi di quello fra loro che abbia cessato la conduzione colonica in comune. Detta procedura, prevista dagli artt. 2 ss. della l. cit. - sulla cui vigenza non può esplicare effetto alcuno l'abrogazione, da parte dell'art. 34, n. 13, d.lgs. n. 150/11, del c. 2 dell'art. 9 l. n. 29/90, che faceva salva espressamente la competenza (e procedura) colà prevista - si articola in due distinte fasi di giudizio, la prima, a carattere sommario, rimessa alla competenza funzionale (del Pretore e ora) del Tribunale in composizione monocratica e destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non opposto; la seconda,

eventuale (avendo luogo ove le parti interessate propongano opposizione avverso il provvedimento (ex)pretorile: art. 5, c. 5, l. n. 607/66), affidata alla Sezione specializzata agraria del Tribunale e decisa con sentenza [cfr. C 3.5.90 n. 3637; su detto procedimento, da ultimo, GERMANÒ (26), 840; *amplius* ID. (22), 664]. Si è affermato che la trattazione davanti alla Sezione segua il rito del lavoro in virtù della previsione dell'art. 5 l. 2.3.63 n. 320 [C 20.1.88 n. 421 e C 23.8.90 n. 8611; *contra* NAPPI (40), 1065 che richiama la procedura di cognizione ordinaria], ma l'abrogazione di quest'ultima norma da parte dell'art. 34 del d.lgs. n. 150/11 potrebbe riaprire la questione. Neppure tale fattispecie (sulla quale v. anche *infra*, 21) è stata ripresa dal d.lgs. n. 150/11 [per altre ipotesi controverse, ma ritenute non "agrarie" e quindi ricadenti nella competenza del giudice ordinario, v. NAPPI (40), 1065].

13

Spetta alla sezione specializzata agraria la competenza a decidere **l'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico** se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all'esecuzione, e così, in particolare, nel caso di opposizione con la quale si faccia valere il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 20, c. 2, l. n. 203/82, ricollegato all'indennità per i miglioramenti di cui all'art. 16 della medesima legge [C 16.7.99 n. 7518], nonché per l'opposizione a un'esecuzione condotta prima del termine dell'annata agraria, ora posto dall'ultimo comma dell'art. 11 in commento (v. *infra*, 44). La cognizione spetta invece al giudice dell'esecuzione se investe il *quomodo* dell'azione esecutiva ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia estranea a quella agraria, per cui non vi è ragione di attribuirla al giudice specializzato [C 30.5.01 n. 7399], così come anche qualora siano dedotte semplici difficoltà nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di rilascio, essendo funzionalmente competente, *ex art.* 610 c.p.c. il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale [C 28.1.03 n. 1258] (v. anche *infra*, 23, sul tentativo di conciliazione).

14

Nel procedimento di ingiunzione, nel caso di credito il cui accertamento in via ordinaria sia riservato alla cognizione della sezione specializzata agraria, competente a pronunziarsi sull'istanza per decreto ingiuntivo è esclusivamente il presidente di quest'ultima [C 5.8.04 n. 15022] e l'opposizione va proposta con ricorso alla Sezione medesima [C 26.4.93 n. 4867; per il caso in cui l'opposizione sia invece proposta con citazione, v. C 15.10.92 n. 11318, ma al riguardo v. ora anche la disciplina del mutamento del rito posta dall'art. 4 d.lgs. n. 150/11].

15

Nel procedimento per convalida di sfratto, anche nelle ipotesi di affitto di fondo rustico, la competenza funzionale per la fase sommaria è del Tribunale in composizione monocratica, *ex art.* 661 c.p.c. ma in caso di opposizione il me-

desimo dovrà, qualora ne rilevi la competenza, rimettere le parti davanti alla Sezione specializzata agraria, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa, senza che gli sia consentito emanare l'ordinanza di rilascio *ex art. 665 c.p.c.* [NAPPI (40), 1072; ID. (43), 871; sulla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria per convalidare uno sfratto per finita locazione di un fondo rustico, ciò implicando comunque l'accertamento della durata e della conseguente cessazione o meno del rapporto agrario, v. C 4.1.00 n. 17 e C 27.2.95 n. 2236; per l'applicazione al procedimento di convalida di sfratto della disciplina del "termine di grazia" v. *infra*, 37; per il tentativo di conciliazione, v. *infra*, 24]. Qualora invece la Sezione agraria venga direttamente adita con citazione per la convalida di sfratto per finita locazione, ovvero per morosità, essendo innanzi a lei inapplicabile il procedimento di cui agli artt. 657 ss., questa, ritenuta la propria competenza, dovrà pronunciare ordinanza di mutamento del rito *ex art. 426 c.p.c.* e disporre la continuazione della causa avanti a sé [NAPPI (43), 871; T Parma 16.6.05, *DG Agr* 2006; sulle varie problematiche del procedimento di convalida con riferimento al contratto di affitto agrario, v. TRISORIO LIUZZI (51), 602; TEDOLDI (50), 90; invece per la tesi dell'inammissibilità del procedimento *de quo* in materia di contratti agrari, da ultimo, GERMANÒ (26), 822].

16

Il c. 2 dell'art. 26 l. n. 11/71, devolveva espressamente alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie i **provvedimenti cautelari** di cui al Capo III, Titolo I del Libro Quarto del c.p.c. relativi a controversie di competenza delle medesime sezioni [GERMANÒ (26), 836; NAPPI (42), 631; ID. (40), 1073]; l'intero art. 26 è stato ora abrogato dall'art. 34 d.lgs. n. 150/11, ma ciò nulla modifica in ordine a detta competenza, già in via generale derivante dalla regola degli artt. 669 *ter* e 669 *quater* c.p.c. (né invero il decreto l'avrebbe potuto legittimamente fare, per i limiti suoi intrinseci quanto a competenza e a estraneità dei procedimenti cautelari). La competenza per la pronuncia del provvedimento è del Collegio [LUISO (35), 189], e così anche nel caso di ricorso *ante causam* [T Milano 11.7.94, *FI* 1995, I, 327; RECCHIONI (47), 368]; si è altresì esclusa l'adottabilità da parte del Presidente della Sezione di un decreto motivato *inaudita altera parte* nei casi di eccezionale urgenza [C 1.3.89 n. 1144; CONSOLO (15), 104; ma v. anche C 20.12.86 n. 7792 e, con riferimento al sequestro, NAPPI (40), 1075; LUISO (34), 101], ma resta così irrisolto, specie nei casi di provvedimento richiesto *ante causam*, il problema della difficoltà di convocazione della Sezione al di fuori delle udienze già calendarizzate. In ordine invece alla **competenza a conoscere del reclamo** avverso un'ordinanza della Sezione specializzata agraria, pur sussistendo interpretazioni diverse - e ricordiamo che C Cost. 27.12.96 n. 421, che specificamente si è occupata dei reclami avverso le ordinanze della Sezione Specializzata Agraria, quanto all'individuazione del Giudice competente a conoscere del reclamo medesimo, pur auspicando un intervento chiarificatore del Legislatore, semplicemente riafferma la configurabilità, dal profilo della legittimità costituzionale, sia della

competenza della Corte d'appello, che ritiene la soluzione migliore, sia di altra sezione del medesimo Tribunale, ovvero del Tribunale vicinioro, purché il riesame sia garantito - alla tesi (per più profili preferibile) per la quale la competenza sia del giudice superiore e così della Corte d'appello corrispondente al Tribunale pronunciatosi [v., *ex plurimis*, C App. Milano 12.8.94, *FI* 1995, I, 327; C App. Bologna 17.6.94, *RD Agr* 1995, II, 105; T Roma 6.7.02, *DG Agr* 2003, 650; T Treviso 24.4.01, *RD Agr* 2001, II, 225; PROTO PISANI (46), 90; LUIO (35), 108; ID. (34), 102; SALETTI (49), 375; CIRULLI (8), 180] si contrappone quella della competenza, alternativamente, della medesima sezione del Giudice di primo grado, in diversa composizione [C App. Roma 7.10.05, *DG Agr* 2006, 333], ovvero, anche in alternativa, di quella di altro Giudice di pari grado [C App. Venezia 17.11.99, *RD Agr* 2001, II, 225]. Ma anche qualora i più giudici aditi abbiano declinato la propria competenza, ritenendo sussistere quella dell'altro, rimane escluso il regolamento di competenza [C 7.12.10 n. 24846; sul concorso negativo MAZZO (36), 228], così tuttavia di fatto privandosi la parte della stessa concreta possibilità di proporre reclamo, in contrasto con la stessa esigenza riconosciuta dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale.

17

Sono invece **escluse dalla competenza della sezione specializzata agraria le azioni possessorie** relative ai fondi rustici, poiché in ordine ad esse si controverte su questioni di fatto e non su diritti e obblighi derivanti da contratti agrari [C 28.6.06 n. 14959; C 20.8.03 n. 12283; GERMANÒ (26), 838].

18

Concludendo con un'annotazione ancora quanto al rito applicabile, il parallelismo confermato dalla norma in esame tra competenza della Sezione specializzata agraria e rito del lavoro, che così si identifica come specifico per quest'ultima [LUIO (33), 503], sembrerebbe cedere (oltre, forse, che nel caso previsto dall'art. 5 l. n. 607/66 - v. *supra*, 12) solo in ipotesi marginali di ***simultaneus processus***, **quando l'una domanda non verta in tema di contratti agrari** (es.: domanda di rilascio per detenzione senza titolo proposta al Giudice ordinario), mentre **l'altra (riconvenzionale) si fondi su un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, operando allora** (dopo la *traslatio iudicii*) **la regola dell'art. 40, c. 3, c.p.c.** che prescrive il rito ordinario, stante la prevalenza del rito lavoristico solo nelle ipotesi di controversie rientranti nella fattispecie dell'art. 409 c.p.c. (mentre nella maggioranza dei casi si avrà concorso tra rito speciale e rito ordinario, così nelle ipotesi di riscatto agrario e domande inerenti al contratto di affitto, allora necessariamente a coltivatore diretto, assoggettate al rito speciale) [sulle problematiche del *simultaneus processus*, quando uno dei giudizi rientri nella competenza della Sezione specializzata agraria, v., da ultimo, GERMANÒ (26), 833].

IV. Le disposizioni dell'art. 46 l. n. 203/82, e la loro traslazione nell'art. 11: ambito di applicazione. In particolare: il tentativo di conciliazione

19

I c. da 3 a 8 e 10 dell'art. 11 in commento riproducono le disposizioni dell'art. 46 l. n. 203/82: i c. da 3 a 7 concernono il tentativo di conciliazione, il c. 8 il termine di grazia per l'affittuario convenuto per morosità, il c. 10 la sospensione dell'esecutorietà della sentenza a mente dell'art. 373 c.p.c. **La conservazione di dette norme viene motivata dalla Relazione con il rispetto del principio della l.d. (art. 54 l. n. 69/09) sul mantenimento delle disposizioni finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con quelle contenute nel codice di procedura civile.** Come ora collocate nell'ambito della disciplina dell'art. 11, è incontestabile che **tali prescrizioni risultano applicabili a tutte le ipotesi di controversie attribuite alla competenza della Sezione specializzata agraria e disciplinate dal rito del lavoro, così come individuate al c. 1** (espressamente richiamato dal c. 3), **comprese** conseguentemente **quelle a conduttore non coltivatore diretto.** Si deve però al riguardo immediatamente ricordare che, per consolidato riconoscimento, a ragione del mancato richiamo all'art. 46 da parte dell'art. 23 della l. n. 203/82, le medesime disposizioni erano ritenute applicabili alle sole domande concernenti contratti a coltivatore diretto [C 14.12.07 n. 26299; C 16.7.02 n. 10278; C 30.7.97 n. 7108], derivandone una discrasia tra i giudizi rimessi alla Sezione specializzata agraria, essendovi ricompresi anche quelli vertenti su contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto (v. *supra*, 3), e giudizi già assoggettati al tentativo di conciliazione. L'attuale estensione può ingenerare qualche perplessità in ordine ai limiti della delega, non ravvisandosi nell'art. 54 l. n. 69/09, una disposizione che espressamente permetta l'ampliamento di peculiarità relative a un sottoinsieme di una determinata categoria di controversie a tutte le liti di quella categoria. Nondimeno si potrebbe invocare, oltre alla generale *ratio* di razionalizzazione e uniformazione che innerva il conferimento della delega, altresì l'(invero un po' generico) art. 54, c. 2, l. n. 69/09 in base al quale «la riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti».

20

Per quanto concerne intanto il **tentativo di conciliazione** [la cui legittimità è stata riconosciuta da C Cost., ord., 14.1.88 n. 73. Sul medesimo cfr. CONSOLO (12), 187; CARPI (3), 61; OLIVIERI (44), 180; JANNARELLI (31), 140; GERMANÒ (26), 860; ampiamente GIUFFRIDA M. (30), 58 e NAPPI (39), 351; ma vedi anche le motivate considerazioni critiche di VERDE (54), 450 e le riserve di CONSOLO (14), 159], **l'estensione della sua applicazione a qualsiasi tipo di contratto di affitto agrario è senz'altro opportuna** e trova rispondenza con il più generale indirizzo legislativo di anteporre al giudizio, a fini primieramente deflattivi [«filtro riduttivo dell'instaurarsi di procedimenti giudiziari»: C 24.11.03 n. 17855], una fase conciliativa, che anzi l'intervento di un organo competente come l'Ispezzorato provinciale dell'agricoltura presumibilmente può espletare

meglio che, in ipotetica alternativa, il mediatore previsto dal d.lgs. n. 28/10 (sarebbe peraltro auspicabile che anche per la conciliazione avanti all'Ispezzione venisse prevista qualche forma di incentivazione). Si aggiunga che **dalla generalizzazione discende un quadro più organico, superandosi prospettabili incertezze** (si pensi al caso di una domanda fondata su un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, per la quale non viene esperito il tentativo di conciliazione, ma che poi, sull'eccezione del convenuto, finisce invece qualificato in senso contrario, con il rischio che la domanda, di per sé pur sempre ipotizzabile come accoglibile, venga invece dichiarata inammissibile - anche se invero potrebbe replicarsi che la questione della necessità o meno del tentativo di conciliazione vada anch'essa decisa, come per la competenza, sulla prospettazione della domanda, e non già sul risultato del giudizio). Dirime inoltre potenziali (e anzi meno agevolmente superabili) incongruenze: basti, ad es., pensare all'ipotesi in cui il locatore pretermetta la richiesta conciliativa qualificando il rapporto come a conduttore non coltivatore diretto e l'affittuario proponga una domanda riconvenzionale, delineando invece il rapporto come a conduttore diretto, così che - posto che al tentativo di conciliazione è assoggettata anche la domanda riconvenzionale del convenuto (v. *infra*, 25) - questi si vede costretto a preliminarmente richiedere l'esperimento del tentativo di conciliazione, vieppiù solo sulla propria domanda, con altresì un'evidente inconciliabilità dei termini per la costituzione con quelli del tentativo di conciliazione [non potendosi neppure confidare nella tesi - già respinta da C 8.8.95 n. 8685 - che l'espletamento del tentativo di conciliazione, pur richiesto anteriormente alla costituzione del convenuto, possa tenersi prima della nuova udienza fissata ai sensi dell'art. 418 c.p.c.]. In realtà, **l'individuazione limitatrice dell'applicabilità dell'art. 46** - pur, come detto, ribadita dalla giurisprudenza della S.C. - **già risultava poco convincente nella sua stessa motivazione** con il mancato richiamo da parte dell'art. 23, potendosi contrapporre che le disposizioni del Titolo III della l. n. 203/82, definite «Norme generali e finali», nella logica strutturale di quella legge di quel richiamo in realtà neppure necessitano - e che le medesime siano già per loro natura applicabili indiscriminatamente a qualsiasi contratto di affitto è riconosciuto anche da C 16.7.02 n. 10280 - dovendosi piuttosto procedere per ogni singola norma a un'autonoma individuazione dell'estensione della fattispecie (si pensi, ad es., agli artt. 50, 53, 58, sicuramente applicabili anche al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, pur essi tuttavia non richiamati dall'art. 23) [critica la tesi limitativa anche NAPPI (40), 1088].

21

Nell'indicazione ampia così risultante dalla norma in commento, **ogni domanda proposta alla Sezione specializzata agraria, che abbia il suo fondamento nella configurazione di un contratto agrario (anche, quindi, a conduttore non coltivatore diretto), rimane assoggettata al tentativo di conciliazione**; l'identificazione delle fattispecie, per l'espresso richiamo alle materie del c. 1 da parte del c. 3 dell'art. 11, corrisponde pertanto a quanto già citato (v. *supra*,

3 e 7) specificato in ordine all'individuazione della competenza della Sezione specializzata agraria. Così, in particolare, l'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste a carico dell'attore che agisce in giudizio e del convenuto che proponga una domanda in via riconvenzionale, per il solo fatto che essi sottopongono al giudice una questione relativa a una controversia agraria, a prescindere dalla relativa fondatezza [C 22.10.02 n. 14900], mentre non è soggetta all'onere in parola la domanda con la quale l'attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo (nella specie, contratto di comodato scaduto) [C 4.11.05 n. 21389 e C 9.1.02 n. 206], e ciò neppure se proposta in via riconvenzionale, rispetto alla domanda dell'affittuario volta all'accertamento di un rapporto di affitto *inter partes* [C 6.6.03 n. 9060]. Si è riconosciuta **un'esonazione dall'onere della richiesta di conciliazione** ex art. 46 per una domanda mirante alla risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 50 l. n. 203/82, per il caso di utilizzazione urbanistica del fondo, quando il concedente abbia già adempiuto agli oneri posti a suo carico dal citato articolo e non abbia raggiunto l'accordo sulla stima delle colture in atto, ritenendosi così pienamente raggiunta anche la finalità dell'art. 46 con l'espletamento della procedura amministrativa prevista dal detto art. 50 [C 17.5.97 n. 4428; C 17.5.95 n. 5419]. Rimangono altresì escluse dall'obbligo di tentativo di conciliazione controversie che norme residue, non considerate dal d.lgs. n. 150/11, pure attribuiscono alla competenza della Sezione specializzata agraria: così per il giudizio di affrancazione dell'enfiteusi (v. *supra*, 12); sempre di competenza della Sezione specializzata agraria, ma non soggetta al tentativo di conciliazione è stata ritenuta anche una domanda in tema di pagamento dei canoni di concessione per lo sfalcio delle erbe di terreni appartenenti a un ente territoriale, soggetti al regime dei beni demaniali [C s.u. 7.10.94 n. 8192, ma v. ora l'art. 6, c. 1, d.lgs. 18.5.01 n. 228]. Si è invece ritenuta assoggettata all'onere in questione anche la domanda (nella specie: riconvenzionale) di accertamento che il rapporto corrente tra le parti deve essere inquadrato nella disciplina dei contratti di miglioria soggetti ad affrancazione, anziché in quella dei contratti di affitto di fondo rustico, ritenendosi non impeditiva la circostanza che, per le controversie nascenti in tema di affrancazione dell'enfiteusi (ma anche in tema di contratti di miglioria), l'art. 4 della l. n. 607/66 preveda già un tentativo di conciliazione giudiziale analogo a quello di cui all'art. 185 c.p.c. trattandosi, nell'un caso (art. 46 l. n. 203/82), di *lex generalis*, e, nell'altro (art. 4 l. n. 607/66), di *lex specialis*, del tutto compatibile (oltre che del tutto diversa) rispetto alla prima [C 17.1.01 n. 593; C 18.10.01 n. 12756; diff. C 8.5.93 n. 5321]. In realtà, non pare trattarsi di questione di concorso di strumenti conciliativi, sebbene dell'estraneità dei rapporti disciplinati dalla l. n. 607/66 dall'ambito dei «contratti agrari», così come individuato dall'art. 9 l. n. 29/90 prima, e ora dall'articolo in commento, dovendosi pertanto *ex se* escludere l'applicabilità della conciliazione prevista da quest'ultimo (v. anche *supra*, 12).

In tema di **maso chiuso**, l'art. 35, c. 2, l. 24.11.00 n. 340 (come sostituito dall'art. 22, c. 1, l. 29.7.03 n. 229), prevede che anche chi intende proporre una domanda giudiziaria relativamente all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 46 l. n. 203/82 [C Cost. 13.5.10, n. 173, ha ritenuto infondata la questione di legittimità sollevata in riferimento agli artt. 116 Cost. e 8, n. 8, statuto speciale per il Trentino Alto Adige).

23

Per concorde riconoscimento, **soggetto a tentativo di conciliazione è solo il giudizio di cognizione, escludendosi che l'istituto in discorso possa condizionare la richiesta di provvedimenti d'urgenza** e, in genere, di altri provvedimenti cautelari, le cui caratteristiche funzionali sono invero incompatibili quantomeno con i tempi della procedura conciliativa [C 26.7.86 n. 4796; OLIVIERI (44), 182; v. anche C Cost. 30.11.07 n. 403; NAPPI (40), 1089; CONSOLO (10), 200; CARPI (3), 65; GIUFFRIDA M. (30), 58; GERMANÒ (26), 865]. **Sottratti all'onere sono anche i procedimenti possessori**, così come **un'azione esecutiva**. Per **l'opposizione all'esecuzione** la necessità del tentativo di conciliazione non sussiste per la fase del procedimento di opposizione al rilascio che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi del c. 2 dell'art. 615 c.p.c., però sorge per quella successivamente instaurata davanti al giudice competente per il merito [C 21.4.05 n. 8370]. Soggetta all'onere conciliativo è incontestabilmente anche l'opposizione a precetto (v. anche *supra*, 13). Esente dall'obbligo è stata invece ritenuta l'opposizione ordinaria di terzo di cui all'art. 404, c. 1, c.p.c. [C 28.4.94 n. 4045].

24

L'onere ricorre anche qualora il locatore faccia ricorso al procedimento per convalida di sfratto [GIUFFRIDA M. (30), 100]. **Nel ricorso per decreto ingiuntivo** (nella specie, richiesto per il pagamento di canone di affitto agrario), **l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione grava sul ricorrente e non sull'opponente**, il quale si troverebbe, dati i rispettivi termini per proporre l'opposizione e per esperire il tentativo, nell'impossibilità di adempiere a quella condizione di procedibilità [C App. Ancona 23.4.02, *DG Agr* 2002, 389]; l'art. 46 non si applica infine all'ingiunzione fiscale emessa da un comune nella procedura di esazione coattiva delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici, ai sensi del r.d. 14.4.10 n. 639 (la cui natura non è stata modificata dal d.P.R. 28.1.88 n. 43), per la riscossione di canone d'affitto di fondo rustico [C 28.12.95 n. 13140].

V. (Segue) Domande riconvenzionali e altre ipotesi

25

Per consolidata interpretazione, **il tentativo di conciliazione deve precedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell'attore, ma**

anche di quella riconvenzionale da parte del convenuto, sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale e non pure quando la riconvenzionale sia fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore [C 19.2.02 n. 2388; NAPPI (38), 3; per C 27.4.95 n. 4651, la proposizione della domanda conciliativa si rende necessaria quando la riconvenzionale investa aspetti nuovi della controversia, che se conosciuti e valutati dalle parti unitamente a quelli per i quali vi è già vertenza giudiziaria, possano condurre ad una definizione bonaria della lite, evitando l'intervento del giudice; per un'interpretazione in senso ampio della ricomprensione della domanda riconvenzionale nel tentativo di conciliazione operato dall'attore, v. C 14.11.08 n. 27255]. L'onere del tentativo di conciliazione grava sul convenuto nella sola misura in cui egli non si limiti a svolgere difese generiche o a opporre eccezioni (sia pur in senso proprio e anche riconvenzionali) [C 24.6.03 n. 10017], solo richiedendo il rigetto dell'altrui domanda, ma opti per una difesa specificamente attiva, proponendo a sua volta nei confronti dell'attore una domanda riconvenzionale e quindi deducendo, a suo supporto, una *causa petendi* riconducibile alla disciplina dei contratti agrari [C 24.6.03 n. 10017; COMOGLIO (9), 344]. Al convenuto che propone una domanda riconvenzionale soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione incombe l'onere di esperirlo anche qualora l'attore non abbia a ciò provveduto, per non esservi la sua soggetta (domanda di rilascio di un fondo rustico asseritamente detenuto senza titolo) [C 21.7.09 n. 16910, *Gdir* 2009, 37]. Non necessita invece del tentativo di conciliazione la domanda proposta in via riconvenzionale, che non sia fondata sulla configurazione di un contratto agrario, così quando si chieda la condanna dell'attore al rilascio del fondo per carenza di titolo [C 6.6.03 n. 9060]. **Il convenuto ben può adempiere al suo onere formulando le proprie richieste nella procedura di conciliazione promossa dall'attore**, senza la necessità di formulare autonoma richiesta all'Ispettorato [C 16.11.07 n. 23816]; tale modalità può ritenersi anzi la più proficua, dall'un lato consentendo una trattazione contemporanea di tutte le questioni, dall'altro lato evitando per il convenuto le difficoltà di ordine temporale tra procedimento e costituzione, già sopra segnalate (v. *supra*, 20). **La medesima regola vige in caso di *reconventio reconventionis*** che l'attore, convenuto in riconvenzionale, voglia poi formulare in giudizio [C 27.4.95 n. 4651].

26

Il terzo interveniente nel corso di un giudizio promosso dal concedente per la risoluzione anticipata di contratto di affittanza, **senza spiegare domande a sostegno di una propria, autonoma, posizione, non è assoggettato all'onere dell'esperimento del tentativo di conciliazione**, perché esso interveniente non ha il potere di evitare la controversia stipulando una transazione [C 21.10.94 n. 8653, nel caso di familiare coltivatore, indicato come coadiutore nella diretta conduzione del fondo dal concedente, interveniente nel giudizio per la risoluzione anticipata di un contratto di affitto]. Invece **l'interveniente volontario in**

causa - ai sensi dell'art. 105 c.p.c. - che proponga in giudizio domanda di accertamento della propria qualità di esclusivo concedente del fondo oggetto di controversia, deve osservare l'onere di cui all'art. 46 l. 3.5.82 n. 203 [C 2.8.97 n. 7175], così come il terzo che intenda esplicitare un intervento litisconsortile [NAPPI (38), 13; *contra* CONSOLO (10), 200, in particolare per l'intervento *iussu iudicis ex art. 107 c.p.c.*].

27

La procedura conciliativa non è richiesta nel caso di *translatio iudicii*, prima della riassunzione del giudizio davanti alla sezione specializzata agraria, a seguito di un giudizio correttamente promosso davanti al Tribunale ordinario (è il caso, ad es., di domanda di condanna al rilascio per detenzione senza titolo), il quale, a seguito dell'eccezione del convenuto (allegante l'esistenza di un rapporto agrario), si sia dichiarato incompetente, atteso che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi incompetente [C 24.6.03 n. 10017; C 4.11.05 n. 21389]. Si è ritenuto che la medesima soluzione si imponga anche qualora sia proposta al giudice incompetente una domanda relativa a controversia agraria, argomentandosi che detta domanda non era in quella sede «improponibile» e che per la proposizione di domande innanzi al Tribunale ordinario non è necessario l'esperimento del previo tentativo di conciliazione [C 12.12.03 n. 19056; conf. C 17.12.04 n. 23505; C 26.5.05 n. 11197]. Più convincente appare tuttavia la soluzione opposta [per la quale v. C 28.11.98 n. 12086], poiché l'art. 46 fa riferimento alla materia della controversia e non al giudice al quale la domanda è rivolta, né si vede ragione alcuna perché l'errore dell'attore nell'individuazione del giudice possa giustificare la pretermissione del tentativo di conciliazione [in tale senso anche COMOGLIO (9), 345, che però in conclusione giustifica la commentata decisione di C n. 11197/05 in quanto realizzante l'intento, costituzionalmente apprezzabile, di ridurre quanto più possibile lo spazio in cui quella che l'A. definisce una sanzione processuale - sia essa di improponibilità, di inammissibilità o, più esattamente, di improcedibilità della domanda - venga ad incidere negativamente sul diritto a una pronuncia e, quindi, a una tutela di merito. In realtà la soluzione di C., n. 11197/2005 (al di là di una massima poco puntuale) deve dirsi corretta, dal momento che la domanda attorea (in procedimento per convalida di sfratto) era configurata come escludente l'esistenza di un contratto e quindi era stata correttamente proposta al giudice ordinario senza previo tentativo di conciliazione, né certamente il relativo onere sorge come conseguenza del trasferimento del giudizio alla Sezione specializzata a seguito dell'eccezione del convenuto].

VI. (Segue) Modalità della richiesta, fase di espletamento e conseguenze della pretermissione dell'iniziativa conciliativa

28

La preventiva comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata a.r. all'altra parte ed all'I.P.A. (o al diversamente denominato organo regionale corrispondente) competente per territorio, ha a oggetto la domanda che si intende proporre in giudizio, derivandone che deve contenere la precisa indicazione delle richieste dell'istante e che, in particolare, **deve identificare il *petitum* e la *causa petendi dell'azione proponenda***. Tali indicazioni sono state ritenute necessarie per attuare l'indispensabile corrispondenza tra oggetto della domanda giudiziale e oggetto del tentativo di conciliazione, dovendo le domande successivamente formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) essere le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto, o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo [C 28.7.05 n. 15802; CARPI (3), 65; OLIVIERI (44), 184; GIUFFRIDA M. (30), 81], configurandosi una sorta di anticipata applicazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. [COMOGLIO (9), 343]. Resta comunque salva la possibilità che, in sede di domanda giudiziale, vengano enunciate e sviluppate implicazioni anche diverse rispetto a quanto prospettato in sede conciliativa, purché queste non siano tali - in funzione del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte - da alterare significativamente la configurazione d'origine [C 22.7.04 n. 13623; COMOGLIO (9), 343]. La diversa quantificazione o specificazione della pretesa non può comportare prospettazione di una nuova *causa petendi* e non, quindi, una *mutatio libelli*, sebbene costituire, fermi i fatti costitutivi, una mera *emendatio libelli*, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello, così che, a maggior ragione, deve ritenersi consentita con riferimento al rapporto intercorrente tra la richiesta come formulata nella raccomandata di cui all'art. 46, c. 1, l. n. 203/82 e la successiva articolazione della domanda formulata in sede giudiziaria [C 19.4.10 n. 9266, con riferimento al *quantum* di una domanda per restituzione delle differenze tra i canoni corrisposti e quelli dovuti per determinate annate agrarie, nella richiesta conciliativa meno ampio di quanto formulato in sede giudiziaria; così anche C 1.8.01 n. 10497 e C 15.1.02 n. 381, per una diversità di indicazione di date di scadenza del rapporto tra la richiesta *ex art. 46* e domanda giudiziale].

29

Deve altresì sussistere **perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte** [C 28.7.05 n. 15802]. Si è peraltro affermato che nel caso di tentativo di conciliazione già esperito (con esito negativo) e di successiva morte della parte convocata, il convocante può promuovere giudizio nei riguardi dell'erede del convocato, senza necessità di nuovo esperimento, purché le domande già proposte rimangano invariate [C 26.5.95 n. 5883]; tale conclusione può d'altro canto evidentemente riproporsi anche nel caso di morte della parte richiedente. Parimenti nel caso di controversia agraria già promossa, la riassunzione del giudizio interrotto per morte del convenuto non deve essere preceduta da un ulteriore tentativo di conciliazione, a meno che, con l'atto di

riassunzione, l'attore abbia proposto nuove domande che non hanno formato oggetto della progressiva fase conciliativa [C 13.2.92 n. 1740]. Anche l'acquirente a titolo particolare del fondo può giovare, ai fini della procedibilità della domanda di rilascio dello stesso, del tentativo di conciliazione già promosso dal proprio dante causa, potendosi estendere a tale situazione, in via analogica, il trattamento di quella in cui la successione nella titolarità del fondo e del rapporto agrario avvenga a titolo universale [C 8.5.98 n. 4673].

30

L'istanza di convocazione deve essere sottoscritta personalmente dalla parte (ma v., in senso difforme, per l'analogia ipotesi della contestazione dell'inadempimento ai sensi dell'art. 5 l. n. 203/82, C 30.10.02 n. 15295, che ha ritenuto che questa possa essere formulata, in nome e per conto del concedente, da un rappresentante che sia stato dal concedente medesimo incaricato anche solo verbalmente), ma la **partecipazione al tentativo di conciliazione della parte convenuta**, con sottoscrizione del relativo verbale (anche di mancata conciliazione) **supera ogni questione di validità della convocazione** [v. C 30.10.02 n. 15295, che in applicazione della regola generale posta dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ha ritenuto che la dedotta nullità del tentativo di conciliazione per omessa comunicazione della domanda fosse risultata sanata dall'averne la parte interessata avuto comunque notizia e dall'avervi partecipato].

31

La disciplina sulla conciliazione, ora dell'art. 11 in commento, è però assolutamente **carente di misure dirette a garantire l'effettività del tentativo** e invero, una volta formulata la domanda all'I.P.A., ogni successiva pretermissione o irregolarità è coperta dal decorso del termine; di fatto, per la proponibilità della domanda giudiziale è sufficiente dimostrare la presentazione dell'istanza, sempre che sia appunto decorso il termine di sessanta giorni del c. 7 [C 19.1.06 n. 1021; C 30.6.05 n. 13964]. In particolare, la mancata partecipazione del richiedente al tentativo di conciliazione è priva di conseguenze; *a fortiori*, può farsi sostituire da un proprio rappresentante, incaricato anche solo verbalmente, salva restando la facoltà dell'altra parte di richiedere a questo di giustificare i propri poteri ai sensi dell'art. 1393 c.c. (si specifica che, vertendosi in tema di tentativo di conciliazione amministrativo e non giudiziale, non è applicabile la norma dettata dall'art. 420 c.p.c. per le conciliazioni in materia di lavoro, che richiede una procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata) [C 14.11.97 n. 11268; C 24.11.00 n. 15197]. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al c. 7 dell'art. 11 in commento, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente, ciò valendo, in particolare, anche qualora l'ispettorato agrario non abbia tempestivamente convocato le parti, o si opponga (eventualmente in violazione di legge) allo svolgimento del tentativo di conciliazione o,

comunque, ne impedisca la regolare effettuazione [C 19.1.06 n. 1021].

32

Quanto alla **partecipazione al tentativo di conciliazione dei rappresentanti delle associazioni professionali di categoria**, la norma ne prevede l'indicazione ad opera delle parti, ma non ne specifica le modalità, né sanziona in alcun modo la loro assenza, né d'altro canto vengono precisate le attività che i rappresentanti, quando presenti, sono ammessi a svolgere. Si può altresì sottolineare che la previsione in commento fa riferimento semplicemente ai rappresentanti delle associazioni professionali di categoria, ciò contrapponendosi alla più stringente previsione dell'art. 45 l. n. 203/82, che richiede «l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali», dal che sembra di potersi dedurre anzitutto che nella previsione ora in esame la partecipazione dei rappresentanti sindacali svolga una funzione di più generica consulenza/assistenza ai fini conciliativi, facendosi però salva la necessità della partecipazione più qualificata quando l'eventuale conciliazione si concretizzi in una transazione avente a oggetto diritti indisponibili, ai sensi dell'art. 58 l. n. 203/82, pena l'invalidazione dell'accordo, ai sensi dell'art. 23, c. 2, l. n. 11/71, attraverso l'impugnazione prevista dall'art. 2113 c.c. [v. anche NAPPI (40), 1087; JANNARELLI (31), 141]. È peraltro evidente la disarmonia funzionale del quadro così emergente, dati i limiti operativi del tentativo conciliativo senza la partecipazione sindacale più qualificata, anche perché temi come durata del rapporto, disciplina dei miglioramenti, misura del canone [con rif. a prima di C Cost. 5.7.02 n. 318] generalmente sono oggetto prioritario di trattativa conciliativa. Non sembra tuttavia potersi diversamente assumere una deroga dei requisiti dell'art. 45 qualora la transazione avvenga nell'ambito della procedura conciliativa dell'art. 46, poiché l'art. 45 pone quale unica alternativa la transazione davanti al giudice competente, altrimenti valendo la sanzione di invalidità posta dal c. 1 dell'art. 23 l. n. 11/71 (del quale la previsione dell'art. 45, c. 1, costituisce il novellato c. 3) [v. anche GIUFFRIDA M. (30), 75].

33

Al verbale di avvenuta conciliazione redatto ai sensi dell'art. 46, c. 3, l. n. 203/82 (ora c. 5 dell'articolo in commento) **non è stata riconosciuta efficacia esecutiva**, ciò che è stato giustificato con la considerazione che all'ispettorato non è attribuito alcun potere decisorio e che alla formazione del verbale non prende parte un magistrato che concorra con la sua presenza a qualificare l'atto [OLIVIERI (44), 186; CARPI (3), 68; GIUFFRIDA M. (30), 79]; ma ora l'art. 12 d.lgs. n. 28/10, sul verbale di accordo raggiunto in sede di mediazione, che è invece omologabile con decreto del Presidente del Tribunale, valendo come titolo esecutivo, smentisce tale considerazione. Purtroppo **il verbale conciliativo resta un atto di composizione negoziale della lite, con valore di mera scrittura privata** [per OLIVIERI (44), 185 avrebbe valore di scrittura privata autenticata, ma non si vede come si possa riconoscere al funzionario dell'I.P.A.

un potere certificatorio; ma v. NAPPI (41), 226]. Per altro verso, il comportamento tenuto dalle parti innanzi all'I.P.A. in sede di tentativo di conciliazione non vale neppure a fornire al giudice elementi indiziari di giudizio, poiché il «contegno delle parti» dal quale, ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.c. il giudice è abilitato a trarre detti elementi, è solo quello tenuto nel corso del processo [C 22.6.01 n. 8596].

34

La **richiesta conciliativa configura una condizione di proponibilità della domanda** [C 15.1.01 n. 503; NAPPI (40), 1085; CONSOLO (10), 197; CARPI (3), 64; OLIVIERI (44), 181; GIUFFRIDA M. (30), 70; condizione di procedibilità per COMOGLIO (9), 342; trattasi di presupposto processuale per C s.u. 20.12.85 n. 6517], **la cui mancanza**, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, **comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa d'improponibilità**, potendo dar luogo anche a cassazione senza rinvio della sentenza, *ex art. 382, u.c., c.p.c.* Se ne è anzi evidenziata la diversità con la soluzione accolta nella materia lavoristica, alla stregua di quanto già stabilito dall'art. 412 *bis* c.p.c. (ora abr. dall'art. 31, c. 16, l. 4.11.10 n. 183), in cui l'esperimento del tentativo di conciliazione parimenti integrava una condizione di procedibilità, ma la cui mancanza - avuto riguardo al regime della sua rilevabilità e all'*iter* successivo a siffatto rilievo - causava un'improcedibilità *sui generis*, derivandosene così che l'art. 412 *bis* c.p.c. anche se successivo (siccome introdotto dall'art. 39 d.lgs. 31.3.98 n. 80) all'anzidetto art. 46, giacché recava una disciplina peculiare del processo del lavoro, non poteva trovare applicazione nel processo agrario, il quale mantiene inalterata la propria diversa e autonoma regolamentazione positiva dettata dal citato art. 46 [C 29.1.10 n. 2046; C 15.7.08 n. 19436]. La negatività delle conseguenze pratiche di tale interpretazione (si consideri l'ipotesi del giudizio pendente in fase d'appello o, addirittura, già in cassazione) [cfr. la disamina di VERDE (54), 451], ha peraltro indotto **parte della dottrina a proporre di applicare in via analogica**, entro certi limiti, **l'art. 443 c.p.c.** nel senso cioè che **il giudice**, che, pur sempre in ogni stato e grado del processo (non già quindi nella sola prima udienza di discussione), rilevi l'improcedibilità, debba **sospendere il giudizio e fissare alle parti** (non già al solo attore) **un termine per dare inizio al tentativo di conciliazione** [ANDRIOLI (1), 106; CONSOLO (10), 198 e specialmente ID. (12), 188; *contra* CARPI (3), 63; OLIVIERI (44), 181]. **La soluzione imperante si pone altresì in stridente contrasto con i principi di economia e di contrasto a ogni inutile dispendio di attività processuale**, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza della S.C. [*ex multis*, C 28.7.11 n. 16582; la stessa Relazione al d.lgs. n. 150/11 sottolinea anzi - con riferimento all'art. 4 sul mutamento di rito - la necessità di evitare diseconomie derivanti dal fatto che «vizi procedurali riverbandosi a catena su tutta l'attività successiva, possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall'art. 111 della Costituzione»], essendo altresì priva di ogni ragionevolezza la soluzione per la quale una norma, la cui funzione è di natura

deflattiva, conduca alla fine alla necessità di ricominciare da capo un procedimento già (più o meno ampiamente) svolto. Sembrerebbe pertanto, in una rilettura della norma dell'attuale art. 11 in commento in conformità ai predetti principi costituzionali e nella prospettiva della ricollocazione del tentativo di conciliazione in un contesto organico e di modelli unitari per la disciplina del processo, doversene riproporre un'interpretazione corrispondente alla disciplina già posta per la conciliazione delle controversie di lavoro dall'art. 412 *bis* c.p.c. (anteriamente alla l. n. 183/10) e ora sostanzialmente ripreso dall'art. 445 *bis* c.p.c. e dall'art. 5 d.lgs. 4.3.10 n. 28, quindi con le limitazioni della deducibilità dell'improcedibilità con la memoria dell'art. 416 e con la rilevabilità d'ufficio non oltre l'udienza dell'art. 420, nonché (qualora tempestivamente dedotta o rilevata detta improcedibilità) con la sospensione del giudizio per consentire l'espletamento del tentativo di conciliazione.

35

La **comunicazione di cui all'art. 46** è altresì idonea a fungere da atto idoneo a **porre in mora il convenuto** e, quindi, ad **interrompere il decorso del termine prescrizionale** del diritto dedotto, *ex* art. 2943, u.c., c.c. [CARPI (3), 68; OLIVIERI (44), 184; non opera però l'effetto sospensivo della prescrizione stessa GIUFFRIDA M. (30), 92].

VII. L'art. 5, c. 3, l. n. 203/82

36

L'**art. 5 l. n. 203/82** - norma non ripresa dall'art. 11 in commento - disciplina, per la parte d'interesse, la **risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dell'affittuario**, dettando (ai c. 2 e 4) delle norme sostanziali, mentre al c. 3 prescrive che, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, **il locatore contesti all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e illustri le proprie motivate richieste, stabilendo che ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione non si dia luogo alla risoluzione del contratto** (l'art. 23 della stessa legge estende la disciplina in parola ai contratti di affitto a non coltivatore diretto). In tale disposizione - di per sé costituente anzitutto una salvaguardia per l'affittuario, consentendogli di evitare la risoluzione del contratto, eliminando il fatto che costituisce l'inadempimento - si è ravvisata una comunanza con la *ratio* che ispira il tentativo di conciliazione di cui al c. 3 dell'articolo in commento e si è conseguentemente ritenuto che la contestazione dell'inadempimento costituisca anch'essa una condizione di proponibilità dell'azione di risoluzione del contratto d'affitto [C 27.9.90 n. 9760; C 3.8.04 n. 14810; NAPPI (40), 1092; GERMANÒ (25), 316; diff. VERDE (53), 52; OLIVIERI (44), 188]; tuttavia la norma dell'art. 5, c. 3, l. n. 203/82, non è stata ripresa dal d.lgs. n. 150/11. Considerando la disposizione in parola unicamente dal profilo della sua riconnessione al tentativo di conciliazione, prescritto dal c. 3 dell'articolo in commento, la giurisprudenza più recente afferma che la conte-

stazione prevista dall'art. 5, c. 3, costituisce anch'essa **una fase pregiudiziale, che deve necessariamente precedere** - in una con il decorso dei tre mesi per la sanatoria dell'inadempimento - **la stessa convocazione dinanzi all'Ispettorato dell'agricoltura per il tentativo di conciliazione** [C 29.12.97 n. 13089; C 15.1.01 n. 503]; si tratta quindi di atti separati e autonomi, posto che il tentativo conciliativo si giustifica solo dopo la persistenza dell'inadempimento a seguito dell'intimazione effettuata dal locatore *ex art. 5 cit.* e comunque dopo che, attraverso le contestazioni dell'affittuario in ordine alle inadempienze addebitategli, si siano chiariti i termini della controversia. Ne consegue che la domanda giudiziale di risoluzione proposta senza il preventivo adempimento di cui all'art. 5 l. n. 203/82, nelle forme *ivi* previste, non si sottrae alla sanzione di improponibilità, quand'anche l'azione sia stata sperimentata dopo l'espletamento del tentativo di conciliazione e ancorché questo sia stato promosso mediante comunicazione di un atto contenente l'indicazione degli addebiti contestati all'affittuario [ampiamente C s.u. 19.1.93 n. 633, che risolve il contrasto giurisprudenziale sulla questione; C 15.1.01 n. 503, riafferma essere improponibile la domanda di risoluzione nel caso in cui il concedente con un'unica comunicazione proceda alla contestazione delle inadempienze e richieda l'avvio del procedimento conciliativo]. Soltanto in presenza di violazioni irreversibili o costituenti reati in danno del concedente, per le quali si esclude la facoltà dell'affittuario prevista dall'art. 5 di sanare l'inadempienza con effetti preclusivi della risoluzione stessa, la contestazione dell'inadempimento [il cui obbligo sembrerebbe purtuttavia persistere - ma v. C 25.2.98 n. 2037] e l'invito alla conciliazione possono essere compiuti contestualmente [C 8.1.99 n. 106], specificandosi peraltro che nel concorso di inadempimenti sanabili e insanabili torna a valere la regola ordinaria [C 20.12.95 n. 12981 e C 28.11.96 n. 10597].

VIII. Il c. 8 dell'art. 11: il “termine di grazia”

37

Il c. 8 contiene la prima delle tre deroghe al principio della parità di trattamento delle parti processuali, attraverso una tutela differenziata della parte affittuaria [CONSOLO (16), 1487], e riprese dall'art. 11 in commento (le altre due sono ai successivi c. 9 e 10), questa prima attuata introducendo un'eccezione alla regola dell'art. 1453 c.c. per la quale dopo la proposizione della domanda giudiziale non è più ammesso un adempimento tardivo, e prevedendo la **concessione del “termine di grazia” per il pagamento dei canoni scaduti (rivalutati)**, così **riproducendo la corrispondente norma dell'art. 46 l. n. 203/82**, peraltro **estendendone l'applicabilità anche ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto** (come già *supra*, 19, considerato e con le perplessità già colà evidenziate). Non si può tuttavia sottacere che il concedente ha già alle spalle (calcolati al minimo teorico indispensabile) i 150 giorni derivanti dalla somma degli adempimenti di cui all'art. 5, c. 3, l. n. 203/82, sulla contestazione dell'inadempimento (v. *supra*, 36), e al c. 3 dell'articolo in commento, sul ten-

tativo di conciliazione (v. *supra*, 20), nonché i tempi necessari per arrivare alla prima udienza del giudizio. Si aggiungano i giorni da 30 a 90 del termine per il pagamento in sanatoria previsto dalla norma ora in parola e quindi, persistendo l'inadempimento, i tempi per arrivare alla sentenza di primo grado, poi potendo l'affittuario moroso usufruire prima, e in ogni caso, del rinvio del rilascio alla fine dell'annata agraria, ai sensi dell'u.c. dell'art. 11 in commento, ma poi anche (ricorrendone le condizioni) della sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo, e poi di quella di secondo grado, fino alla pronuncia definitiva della Cassazione (c. 10 dell'art. 11 in commento). Il tutto mentre il locatore nulla è riuscito a realizzare quanto ai suoi sempre crescenti crediti per i canoni e senza che al riguardo gli sia stata concessa garanzia alcuna, così che a ben poco alla fine potrebbero giovargli la rivalutazione e gli interessi che la norma in parola gli riconosce, certo poco garantiti dall'ordinario privilegio dell'art. 2764 c.c., mentre al contrario, qualora creditore sia l'affittuario e venga concessa al locatore una dilazione - v. art. 20, c. 2, e art. 5, c. 4, l. n. 203/82, rispettivamente per l'indennità per i miglioramenti e per l'indennizzo per la risoluzione anticipata del rapporto - viene prevista la «prestazione di idonee garanzie», nonostante che il locatore, quale proprietario, ordinariamente già di per sé possa ritenersi più solvibile.

38

Il giudice ha l'obbligo e non la facoltà di concedere il termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti, purché l'affittuario moroso formuli al riguardo un'istanza inequivoca, ancorché priva di formule sacramentali, per porre fine al merito della lite, e le sue difese non risultino incompatibili con l'affermazione dell'esistenza del contratto [come invece ritenuto in una fattispecie in cui l'affittuario aveva contestato la natura agraria del contratto e la propria morosità: C 28.5.09 n. 12567; né varrebbe un'istanza formulata alla fine dell'istruttoria e subordinata al mancato rigetto della domanda del concedente: C 19.1.10 n. 714]. Il termine di grazia si applica anche in caso di procedimento per convalida di sfratto [CARPI (3), 85]. C Cost. 3.4.97 n. 79, respingendo varie censure di illegittimità della norma, ha specificato che la sanatoria da essa disposta riveste natura spiccatamente sostanziale e ha la sua incidenza nel processo solo in quanto esclude che possa essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento *ex art. 5 l. n. 203/82*, facendo venir meno la relativa *causa petendi*, restando però fermo ogni altro effetto di carattere processuale della domanda stessa, in particolare la responsabilità per le spese processuali sostenute dall'attore, il quale può comunque chiedere la condanna del convenuto *ex art. 91 c.p.c.* instando affinché venga emessa sentenza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, attraverso la quale è dato appunto al giudice di provvedere al regolamento delle spese processuali fra le parti [nel senso che il giudice, nel silenzio della norma, debba purtuttavia liquidare le spese, ciò facendo con ordinanza, in applicazione analogica dell'art. 306, u.c., c.p.c. v. già CONSOLO (10), 201]. La disciplina del termine di grazia (così come quella della diffida *ex art. 5, c. 3, l. n. 203/82*) è stata ritenuta

derogabile ai sensi dell'art. 45 della medesima legge [C 12.7.96 n. 6328].

IX. Il c. 9 dell'art. 11: il richiamo all'art. 429, c. 3, c.p.c.

39

La norma del c. 9, anch'essa di *favor* per il conduttore, **richiama la disciplina degli interessi e della rivalutazione dei crediti posta dal c. 3 dell'art. 429 c.p.c.**, che è norma compresa nell'elenco di quelle che l'art. 2, n. 1, d.lgs. n. 150/11 colloca nell'ottica dell'«esigenza di garantire un particolare favore nei confronti del lavoratore, anche in considerazione della peculiare connessione, nel rapporto di lavoro, dei diritti del lavoratore con i diritti della personalità, quale è il diritto ad una esistenza libera e dignitosa sancito dall'art. 36 Cost.» [così la Relazione *sub* art. 2; CONSOLO (16), 1487] e per le quali pone la regola della necessità di esplicito richiamo ai fini della loro applicabilità. Come già segnalato (v. *supra*, 3), la peculiarità di tale tutela - che trova così appunto conferma anche nel sistema dell'art. 2 del decreto in commento - aveva condotto alla prospettazione della distinzione tra “rito del lavoro” e “controversie del lavoro” [LUISO (35), 7; ID. (33), 507], dal profilo di limitare la riferibilità delle norme del Capo I del Titolo IV, che attengono specificamente al lavoratore (così, *in primis*, gli artt. 423, c. 2; 429, c. 3; 431, c. 2-4, c.p.c.), alle sole ipotesi previste dall'art. 409 c.p.c. Vero è tuttavia che per quanto concerne le controversie agrarie - pur con la delimitazione al coltivatore diretto (anche infatti se non si rinvencono pronunce che considerino *ex professo* la questione dell'applicabilità della norma a contratti a conduttore non coltivatore diretto, è specifico il riferimento della norma ai soli «crediti di lavoro») - il panorama antecedente è variegato [cfr. NAPPI (43), 853]. Dall'un lato, la Cassazione, con riferimento ai contratti associativi, ha sovente affermato che allorché il coltivatore reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato da lavoro, agli effetti previsti dall'art. 429 c.p.c. [C s.u. 22.2.94 n. 1682; C 29.2.08 n. 5524; non però il credito del soccidario, almeno secondo C 2.12.83 n. 7210]. Dall'altro lato però, quando invece si tratti di rapporto tra l'affittuario (coltivatore diretto) e il concedente, si è sottolineato che questo è caratterizzato dalla causa tipica dei rapporti di locazione e che non è necessariamente rilevante la circostanza che il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa, così che, a partire da C 6.11.01 n. 13687, la Suprema Corte, mutata la propria precedente giurisprudenza [per la quale v. C 4.1.95 n. 96], afferma che la disposizione ora in esame non si applica in materia di affitto [C 27.11.01 n. 15033; C 17.12.04 n. 23506]. In particolare, in relazione alle somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato dall'affittuario per canoni di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge [ciò anteriormente a C Cost. 5.7.02 n. 318, sull'incostituzionalità della disciplina del canone legale], si è ribadito che, configurando queste un credito di valuta, ai fini della loro rivalutazione il creditore è tenuto, a norma dell'art. 1224, c. 2,

c.c., a fornire la prova del maggior danno eccedente gli interessi legali [C 20.1.06 n. 1098]. Da ultimo, C 19.2.08 n. 5524 così riepiloga la posizione giurisprudenziale: in tema di contratti agrari, nei contratti associativi, allorché il coltivatore reclama nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato «di lavoro» agli effetti previsti dall'art. 429 c.p.c. Diversamente, il rapporto tra l'affittuario-coltivatore diretto e il concedente è caratterizzato dalla causa tipica dei rapporti di locazione, in cui il proprietario o chi ha la disponibilità della cosa si obbliga a farla godere all'altra parte per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, sicché risulta irrilevante la circostanza che il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa. Ne consegue che i crediti maturati dall'affittuario-coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale non hanno natura di credito di lavoro, con gli effetti previsti dal citato art. 429 c.p.c. trovando la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 c.c. Pertanto le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che, ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del c. 2 dell'art. 1224 c.c.

40

Dal quadro così esposto, emerge la considerazione che il **c. 9 dell'art. 11 viene ora ad attribuire alla norma dell'art. 429, c. 3, c.p.c. un'area di applicazione ai contratti di affitto, che prima non le era riconosciuta**. La conclusione deve altresì affermarsi non solo per i contratti a coltivatore diretto, in quanto - per la generalizzazione derivante dal richiamo della disposizione in parola da parte dell'art. 11 (v. *supra*, 3 e 7), confermata anche dalla specifica e omnicomprensiva espressione «in favore dell'affittuario», di cui alla disposizione in parola - la regola non può ora che valere per tutti i contratti di cui al c. 1, e quindi, si deve concludere, anche per quelli a conduttore non coltivatore diretto, sorgendo quindi perplessità in ordine non tanto o non solo ai limiti della legge delega, bensì senz'altro di legittimità costituzionale, per lo squilibrio rispetto alla tutela del locatore [ma LUISO (35), 8, ripropone la limitazione della disposizione dell'art. 429, c. 3, c.p.c. al solo affittuario coltivatore diretto, senza tuttavia fornire specifiche motivazioni per tale soluzione].

X. L'inapplicabilità dell'art. 421, c. 2, c.p.c. «fuori dai limiti stabiliti dal codice civile» (art. 2, c. 4, d.lgs. n. 150/11)

41

Se, per quanto ora appena considerato, l'art. 11 in commento rende applicabile al contratto di affitto il c. 3 dell'art. 429, che prima per questo non trovava applicazione alcuna, problematica opposta si presenta per l'art. 421, c. 2, c.p.c.

Dal sistema adottato al c. 4 dell'art. 2, d.lgs. n. 150/11, che confina la disposizione dell'art. 421, c. 2, c.p.c. in ordine all'ammissione officiosa dei mezzi di prova da parte del giudice, nei soli limiti stabiliti dal codice civile, se non espressamente diversamente disposto, consegue che detti limiti rimangono fermi, appunto perché non derogati dall'art. 11, per quanto riguarda le controversie agrarie. Ciò contrasta però con una consolidata interpretazione giurisprudenziale, ampiamente condivisa anche in dottrina [cfr., già con rif. all'art. 439 del vecchio rito del lavoro, C 27.5.66 n. 1384 e C 22.2.71 n. 471, motivando sulla base del richiamo da parte dell'art. 5 l. 2.3.63 n. 320 agli allora artt. 429 ss.; successivamente, entrambe con riferimento all'art. 1417 c.c., v. C 23.6.75 n. 2497 e C 27.1.86 n. 535; ancora C 1.12.83 n. 7197 e C 27.1.86 n. 535; *amplius* NAPPI (39), 153 e ID. (43), 856; GERMANÒ (24), 725; ID. (21), 434], che da oltre quarant'anni riconosce invece l'applicabilità ai contratti a coltivatore diretto dei poteri più estesi del Giudice, così come risultano disciplinati dall'art. 421, c. 2, c.p.c. Si può specificare che la questione va intesa in una con la regola della deformalizzazione, sancita, per i **soli contratti a coltivatore diretto**, dall'art. 41 l. n. 203/82, mentre neppure si pone per il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, che ai sensi dell'art. 3, c. 1, l. 22.7.66 n. 606 deve essere provato per iscritto, così che per il medesimo la disposizione dell'art. 421, c. 2, c.p.c. risulta già *ex se* inapplicabile, secondo un consolidato principio [C 28.11.87 n. 8875 e, in generale C 29.7.09 n. 17614, che ribadisce che la deroga concerne non i limiti derivanti dai requisiti di forma, sia *ad substantiam* che *ad probationem*, previsti dal codice per alcuni tipi di contratto, ma solo quelli fissati da detto codice alla prova testimoniale, in via generale, negli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c.]. Costituendo la disposizione in parola, per ampio riconoscimento, ciò che oggi maggiormente differenzia la disciplina codicistica del rito del lavoro rispetto a quella, generale, del processo di cognizione ordinaria, con poteri officiosi del giudice in ordine all'assunzione delle prove esercitabili anche oltre i limiti previsti dal codice civile e diretti a consentire il raggiungimento della c.d. verità materiale, cui è funzionalizzato il rito del lavoro, contrapposta alla verità formale propria del processo di cognizione ordinaria [NAPPI (43), 856; VERDE (52), 2196; C 2.2.09 n. 2577; C 24.10.07 n. 22305], l'abbandono da parte del d.lgs. n. 150/11 di tale regola appare particolarmente problematica alla luce dei limiti intrinseci della funzione legislativa delegata [CONSOLO (16), 1487 rileva che tale abbandono non appare congruo per i lavoratori agricoli dell'art. 409, n. 2, che godevano, e in pare ancora godono per effetto della norma dell'art. 11 in commento, di una tutela differenziata]; la sua conservazione, d'altro canto, non avrebbe neppure compromesso la prospettiva generale di un rito del lavoro a parità di armi tra le parti, a cui il decreto delegato si è ispirato [CONSOLO (16), 1487], dato che la regola sarebbe valsa egualmente per tutte.

XI. Il c. 10 dell'art. 11: la sospensione dell'esecuzione di sentenza di condanna dell'affittuario al rilascio del fondo

42

Il c. 10 riconduce *ex lege* alla fattispecie codicistica dell'art. 373 c.p.c., del grave e irreparabile danno che possa derivare dall'esecuzione della sentenza di appello legittimante la sospensione dell'esecutività, ovvero l'imposizione di idonea cauzione, le ipotesi di esecuzione che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali, riproducendo la disposizione dell'u.c. dell'art. 46 l. n. 203/82. Si è per altro verso specificato che **la norma introduce una presunzione *iuris et de iure* della ricorrenza dei requisiti di gravità e irreparabilità del danno, posti dall'art. 373 c.p.c.**, per l'ipotesi in cui si verifichi una delle fattispecie previste e il suo significato principale è stato individuato nel superamento delle difficoltà che si riscontravano nell'applicazione dell'art. 373 c.p.c. a una condanna al rilascio di un fondo rustico, a causa della *vexata quaestio* della riconoscibilità o meno nell'azienda agricola di un avviamento (specialmente in assenza di attività agricole connesse), la cui possibile distruzione è in via generale considerata il presupposto per la sospensione prevista dall'art. 373 c.p.c. [GERMANÒ (23), 53; NAPPI (40), 1095]. **Anche tale disposizione, finora limitata alla sola ipotesi di conduttore coltivatore diretto** (v. *supra*, 19), con la sua trasposizione nell'art. 11 d.lgs. n. 159/11 è divenuta di **generalizzata applicazione** (v. *supra*, 3 e 7). Con riferimento alla prima delle due ipotesi previste, il Giudice deve valutare se il fondo da rilasciarsi costituisca il principale mezzo di sostentamento del concessionario, ciò che - alla luce della finalità della norma in esame, direttamente collegabile alla previsione dell'art. 36, c. 1, Cost. - non può ridursi a un mero riscontro matematico (intendendosi cioè quel «principale» semplicemente come superiore del 50%), ma si deve piuttosto considerare il grado di importanza che il fondo riveste quale mezzo di sostentamento della famiglia coltivatrice e pertanto concedere la sospensione anche qualora il reddito che resterebbe alla famiglia del concessionario, pur maggiore della metà del complessivo, sia tuttavia insufficiente per consentire un livello ordinario di esistenza; reciprocamente, la sospensione può essere negata anche qualora l'esecuzione, pur privando la famiglia del concessionario della maggioranza del reddito globale, lasci però alla medesima un reddito adeguato alle sue necessità [CASAROTTO (4), 308]. Quanto alla seconda ipotesi, l'accento è posto, piuttosto che sull'irreparabilità del pregiudizio (pur latamente intesa), sull'insuscettibilità di un efficace ripristino della funzionalità aziendale [CONSOLO (10), 202; ID. (13), 175], prospettiva che, per la stessa struttura centripeta dell'organizzazione aziendale agricola attorno al bene-terra, ampiamente legittima un giudizio di infungibile essenzialità e di non surrogabilità del bene considerato per la funzionalità economico-produttiva dell'azienda, almeno che il fondo da rilasciarsi non abbia una funzione meramente complementare e marginale rispetto a un'azienda che abbia

altrove il suo centro [v. anche GERMANÒ (25), 318; NAPPI (43), 876; FINOCCHIARO M. (19), 188]. La disposizione in parola non ha un ambito applicativo limitato ai soli casi di risoluzione incolpevole del rapporto agrario, ma si estende anche all'ipotesi in cui la medesima sia stata pronunciata per grave inadempimento del concessionario [C App. Venezia 26.11.85, *RD Agr* 1985, II, 307].

43

Già in sede di primo commento all'originaria disposizione dell'u.c. dell'art. 46 l. n. 203/82 si è riconosciuto che **la norma in commento**, per ragioni di coerenza sistematica, **doveva riconoscersi applicabile anche alla sospensione della condanna esecutiva in primo grado**, ritenendosi non potesse a ciò ostare la richiesta di «gravissimo danno» dell'art. 431 c.p.c. nella disposizione all'epoca in vigore [CONSOLO (10), 203], requisito poi ridotto, per le sentenze a favore del datore di lavoro (e quindi per la sospensione richiesta dal lavoratore), a «gravi motivi», ora confluiti nei «gravi e fondati motivi» dell'art. 283 c.p.c., come da rinvio dell'art. 431, c. 5, c.p.c., e che invero già *ex se* possono in ultima analisi ritenersi includere le ipotesi di cui alla norma in commento [cfr. NAPPI (43), 876]. Tale conclusione, quanto alla sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero dell'esecuzione della sentenza impugnata, per le controversie agrarie acquista ora valenza generale, a ragione delle regole di applicabilità dell'art. 431 c.p.c. poste dall'art. 2, c. 1 e 3, d.lgs. n. 150/11, che rendono irrefutabili alle controversie agrarie i c. 1-4 e 6 dell'art. 431 c.p.c.

XII. Il c. 11 dell'art. 11: rilascio al termine dell'annata agraria

44

L'ultimo comma dell'art. 11 riproduce la disposizione dell'art. 47, c. 2, l. n. 203/82 (con la soppressione dell'inciso «a seguito di giudizio», di per sé corretta nel rapporto con l'individuazione dei titoli esecutivi attuata dal c. 2 dell'art. 474 c.p.c., ma forse di rilievo marginale in linea di fatto, anche perché nell'ultima parte della norma in esame si ritrova il riferimento alla «sentenza», peraltro amputata dell'ora pleonastico «esecutiva» della norma originaria), che anch'esso non trovava richiamo da parte dell'art. 23 l. n. 203/82 per i contratti a conduttore non coltivatore diretto, ma la cui applicabilità anche a questi ultimi immediatamente emergeva dalla sua riconosciuta *ratio*, in quanto la prescrizione che il rilascio del fondo possa avere luogo solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa l'esecutanda sentenza mira sia a garantire la raccolta dei frutti, sia ad accordare al concessionario escomiato il tempo per riorganizzare altrove la propria attività [CONSOLO (11), 204; GERMANÒ (25), 318; NAPPI (43), 872]. Nella nuova collocazione della norma nell'ambito dell'art. 11 tale conclusione è ora immediata (v. *supra*, 19).

45

Il rilascio del fondo va attuato, ai sensi della disposizione in parola, alla scadenza del termine dell'annata agraria (cioè al 10 novembre, a mente

dell'art. 39 l. n. 203/82) **in cui è stata pronunciata sentenza esecutiva**, senza alcuna distinzione in relazione al motivo per il quale il medesimo sia stato disposto (scadenza contrattuale, inadempimento o altre cause) e pertanto anche nel caso in cui il rilascio stesso debba aver luogo a seguito del venir meno del diritto di ritenzione spettante al conduttore *ex art. 20 l. n. 203/82* [C 8.7.05 n. 14449]. Una difforme pronuncia di condanna, come quella all'«immediato» rilascio del fondo, rimane immediatamente vanificata dalla prescrizione in parola, che prevale sulla diversa, impropria espressione utilizzata nel dispositivo della sentenza (talché è inammissibile, per carenza di interesse, il motivo del ricorso per cassazione, con il quale si deduca violazione dell'art. 47, c. 2, l. n. 203/82: C 16.7.02 n. 10280; specifica d'altro canto C 26.5.05 n. 11195, che in mancanza invece di espresso ordine di rilascio dell'immobile locato, questo deve ritenersi implicito nella sentenza di accoglimento della domanda di cessazione dell'affitto agrario). L'annata agraria al termine della quale può eseguirsi la sentenza di rilascio va identificata con quella in cui è letto il dispositivo in udienza [C App. Roma, sez. spec. agr., 12.7.06 n. 1165, *DGAgr* 2007, 701; NAPPI (43), 874; *adde*, ma in contesti diversi, C 26.8.85 n. 4555 e 16.6.84 n. 3600 - ma la questione perde in gran parte di rilevanza a fronte della versione attuale dell'art. 429 c.p.c. conseguente al d.l. n. 112/08]. Nel caso di sentenza di appello, va fatto riferimento a quest'ultima, anche se confermativa di quella di primo grado [C 17.7.02 n. 10371 - non massimata, ma v. “immagine” in CED Cassazione]; ciò corrisponde al principio generale per il quale la sentenza di appello si sostituisce alla sentenza impugnata sia nel caso di riforma che di conferma della sentenza di primo grado, risultando il titolo esecutivo da notificare per promuovere l'esecuzione forzata unicamente quella di secondo grado [*ex plurimis*, C 25.5.98 n. 5212 e C 7.5.79 n. 2591], nonché alla *ratio* della disposizione in esame, così come sopra individuata.

46

Per quanto concerne la situazione che si viene a determinare nella pendenza del termine, è **preferibile la tesi per la quale l'annata agraria deve decorrere solo affinché possa verificarsi lo spossessamento di cui all'art. 608 c.p.c. mentre gli adempimenti preliminari e funzionali rispetto al rilascio, e così la notifica del precetto, possono essere compiuti anche anteriormente alla scadenza del termine medesimo, configurandosi una mera temporanea ineseguitabilità di un titolo esecutivo, di per sé valido** [NAPPI (43), 873; CONSOLO (11), 204; *contra* CARPI (3), 77]; la novellata disposizione del c. 1 dell'art. 608, per la quale ora l'esecuzione inizia con la notifica del preavviso di rilascio, induce a ritenere che quest'atto possa essere compiuto solo decorso il termine dell'annata agraria. Qualora la sentenza venisse comunque portata ad esecuzione prima della data prescritta, si tratterebbe di rilascio compiuto *sine titulo*, il che potrà farsi valere (ove l'ufficiale giudiziario non ometta, come pure dovrebbe, di procedere) nella ordinaria sede dell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615*, contestandosi il diritto di procedere (attualmente) all'esecuzione forzata, non verificandosi una mera irregolarità degli atti del procedimento [C

19.1.89 n. 269; C 11.6.03 n. 9379; CONSOLO (11), 204 - sulla competenza e sul rito per l'opposizione, v. *supra*, 13].

47

Non deve tuttavia confondersi la data (dell'esecuzione) **della condanna al rilascio del fondo**, ai sensi della norma in parola, **con la data di scadenza del rapporto, come risultante dalla previsione contrattuale**, così che se, dall'un lato, dovrebbe considerarsi legittima la protrazione della detenzione del fondo da parte dell'affittuario, ancorché non qualificata dalla persistenza del contratto di affitto, fino alla maturazione della data prevista per il rilascio [CONSOLO (11), 204 configura un'ultrattività a ogni effetto del rapporto agrario risolto dalla sentenza], dall'altro lato si assume tuttavia che il conduttore è tenuto non solo a corrispondere al concedente il corrispettivo convenuto fino all'effettiva riconsegna, sebbene anche - in conformità del disposto di cui all'art. 1591 c.c. - a risarcire il maggior danno di cui il concedente abbia fornito prova [C 18.1.06 n. 830 e C 22.8.90 n. 8556], così alla fine risultando che la norma in esame opera sul piano unicamente processuale [ma incontestabilmente il coltivatore fa legittimamente suoi i frutti: v., con arg. *a fortiori*, C 2.5.81 n. 2672], non incidendo né sulla durata del rapporto [cfr., ma in altro contesto, C 14.10.08 n. 25140], né sull'obbligazione restitutoria. Ne discende anche, in particolare, che la norma in parola non potrebbe essere invocata per rapportare alla data del 10 novembre il termine per la disdetta, come previsto dall'art. 4, c. 2, l. n. 203/82.

XIII. Ulteriori questioni

48

Si deve altresì considerare che - a mente della regola del richiamo espresso posta dall'art. 2 del decreto - **non risultano ora applicabili alle controversie agrarie** (appunto perché non richiamate dall'art. 11) **le disposizioni degli artt. 431, c. 1- 4 e 6, e 438, c. 2, c.p.c.** in particolare sulla possibilità per l'affittuario di procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo, applicabilità in precedenza invece ripetutamente riconosciuta [C 16.6.84 n. 3600; C 7.4.86 n. 2405; C 26.8.85 n. 4555; v. anche *supra*, 43 - ma già si è rilevata la scarsa residua rilevanza di tale questione a fronte della versione attuale dell'art. 429 c.p.c. successiva alla novella del d.l. n. 112/08].

49

Solo segnaliamo che **l'art. 11 non fa menzione alcuna del diritto di ritenzione a favore dell'affittuario, disciplinato dal c. 2 dell'art. 20 l. n. 203/82** per l'eventualità che si riscontri nel giudizio di cognizione, ovvero nel processo di esecuzione, la sussistenza di miglioramenti attuati dall'affittuario [sul quale v. CARPI (3), 79; SALARIS (48), *passim*]; ma v. anche le ulteriori ipotesi dell'art. 43, u.c., e dell'art. 50, c. 4 della medesima legge. Tale diritto a sua volta interferisce con l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio del fondo.

50

Può infine risultare non inopportuno un riferimento anche alla l. 7.10.69 n. 742, sulla **sospensione feriale dei termini**, specificatamente all'art. 3, che enuclea le eccezioni alla sospensione, derivandone, in particolare, che la medesima **non si applica alle controversie vertenti sui contratti agrari specificati all'art. 409, n. 2, c.p.c.** [da ultimo, C 11.6.09 n. 13546]. Conseguentemente, qualora la controversia sia invece con affittuario non coltivatore diretto, la sospensione feriale opera [LUISO (33), 514]. Attuandosi un parallelo con l'art. 9 l. n. 29/90, sulla competenza delle Sezione specializzate agrarie e sul rito del lavoro per le controversie in materia di contratti agrari (ora c. 1 e 2 dell'art. 11 in commento), si è specificato che, anche ai fini dell'eccezione alla sospensione, la natura della controversia per la sua qualificazione come agraria vada determinata in base alla prospettazione del rapporto, così come effettuata dall'attore, o come eccepito da controparte e non risultante *prima facie* infondata [C 29.10.97 n. 10654]. Poiché le eccezioni alla sospensione vanno individuate sulla base della natura della controversia, come attinente a uno dei rapporti agrari elencati all'art. 409 c.p.c. e non in relazione al rito previsto [C 29.10.97 n. 10654], né alla competenza della Sezione specializzata agraria, la medesima opera anche nel caso in cui il relativo procedimento si sia in concreto svolto senza l'osservanza del rito del lavoro [C 21.1.95 n. 700; C 29.10.97 n. 10654, in motivazione]. Reciprocamente, la deroga alla sospensione dei termini non si applica ai giudizi di affrancazione delle enfiteusi rustiche disciplinati dalla l. 22.7.66 n. 607, in quanto il relativo rapporto non è derivante da contratti agrari contemplati dell'art. 409 c.p.c. a nulla rilevando che tali giudizi nella fase di opposizione avverso il provvedimento (*ex*)pretorile siano trattati dalla sezione specializzata agraria (art. 5, c. 5, l. n. 607/66) e che si svolgano, in virtù dell'art. 5 l. 2.3.63 n. 320 (ora però abrogato), secondo il rito dettato per le controversie individuali di lavoro [C 20.1.88 n. 421; C 23.8.90 n. 8611 - ma v. anche *supra*, 12].

Bibliografia: (1) ANDRIOLI, *I rapporti previsti nelle controversie soggette al rito speciale – art. 409*, in ANDRIOLI-BARONE-PEZZANO-PROTO PISANI (a cura di), *Le controversie in materia di lavoro*, II ed., Bologna-Roma 1987; (2) BOVE, *Non viene meno la frammentazione dei riti ma solo quella dei testi da consultare*, *Gdir* 2011, f. 27, 8; (3) CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, in AA.VV. (a cura di), *La legge sui patti agrari (Atti del Convegno di Verona 16 aprile 1983)*, Padova 1984, 58, (anche *RTDPC* 1983, 978); (4) CASAROTTO, *Ambito di applicazione dell'art. 46, ultimo comma, legge 3 maggio 1982 n. 203 e discrezionalità della sospensione dell'esecutorietà della sentenza*, *RDAGR* 1985, II, 307; (5) ID., *Profili attuali della prelazione agraria*, *RDAGR* 1987, I, 295; (6) ID., *Commento all'art. 8 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228*, in COSTATO (a cura di), *I tre «decreti orientamento»: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, *NLCC* 2001, 790; (7) ID., *La prelazione agraria*, in COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, I, Torino 2011, 477 (e www.studiocasarotto.com); (8) CIRULLI, *La nuova disciplina dei rimedi contro i*

provvedimenti cautelari, Padova 1996; (9) COMOGLIO, *Controversie agrarie e previo tentativo di conciliazione: perplessità che perdurano*, RDP 2006, 340; (10) CONSOLO, *Sub art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203*, in CARROZZA-COSTATO-MASSARI (a cura di), *Commentario alla legge sui contratti agrari*, Padova 1983, 196; (11) ID., *Sub art. 47 l. 3.5.82 n. 203*, in CARROZZA-COSTATO-MASSARI (a cura di), *Commentario alla legge sui contratti agrari*, Padova 1983, 203; (12) ID., *Spunti per una valutazione della riforma del processo agrario*, in AA.VV., *La legge sui patti agrari (Atti del Convegno di Verona 16 aprile 1983)*, Padova 1984, 183; (13) ID., *È davvero sempre grave ed irreparabile - ex art. 373 c.p.c. - il danno conseguente al rilascio forzato di un immobile (o di un fondo) adibito ad attività d'impresa?*, GI 1986, I, 2, 175; (14) ID., *Su una discutibile e due esatte delimitazioni giurisprudenziali della sfera di rilevanza del tentativo obbligatorio di conciliazione: un fardello da ridimensionare?*, RDAgr 1987, II, 159; (15) ID., *Il nuovo processo cautelare*, Torino 1998; (16) ID., *Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. n. 150/11 di riordino (e relativa "semplificazione") dei riti settoriali*, CG 2011, 1485; (17) COSTATO, *I contratti agrari con concessione di terreno e i contratti d'allevamento*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, III ed., Padova 2003, 305; (18) FINOCCHIARO G., *Commento al d. lgs. 150/2011*, in *Guida al dir.*, 2011, n. 40, 63; (19) FINOCCHIARO M., *La sospensione dell'esecuzione delle sentenze in materia agraria*, in *Atti del Convegno sul tema Diritto agrario e processo: problemi attuali*, Cremona 12-13.11.93, Cremona 1994, 183; (20) GERMANÒ, *Usucapione "speciale" per la piccola proprietà rurale e procedimento per la regolarizzazione del titolo di proprietà*, RDAgr 1976, I, 677; (21) ID., *Sui poteri istruttori del giudice agrario*, GAgr 1977, 433; (22) ID., *Il processo agrario*, in IRTI (a cura di), *Manuale di diritto agrario italiano*, Torino 1978, 626; (23) ID., *Sulla eseguibilità delle sentenze di rilascio dei fondi rustici in pendenza del giudizio di cassazione*, RDAgr 1978, II, 53; (24) ID., *Controversie in materia agraria*, NsDI-A, II, Torino 1980, 716; (25) ID., *Controversie in materia agraria*, DI IV civ., Torino 1989, 300; (26) ID., *I giudici delle controversie in agricoltura*, in COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, I, Torino 2011, 815; (27) GERMANÒ-ROOK BASILE, *Il contratto di affitto. Gli aspetti generali*, in COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, I, Torino 2011, 3; (28) ID., *L'impresa agricola. Le attività*, in COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, I, Torino 2011, 757; (29) GIUFFRIDA G., *I contratti di soccida e di affitto del bestiame*, in COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, I, Torino 2011, 167; (30) GIUFFRIDA M., *Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari*, RDAgr 1989, I, 58; (31) JANNARELLI, *La funzione conciliativa fuori dal processo e nel processo*, GAgr 1991, 135; (32) LICCI, *Sub art. 11*, in SASSANI-TISCINI (a cura di), *La semplificazione dei riti civili*, Roma 2011, 111; (33) LUISO, *Il rito delle controversie agrarie e l'art. 409 n. 2, c.p.c.*, RTDPC 1994, 499; (34) ID., *La tutela cautelare nelle controversie agrarie secondo il nuovo procedimento cautelare uniforme*, RDAgr 1995, II, 98; (35) ID., *Diritto processuale civile*, IV, *I processi speciali*, VI ed., Milano 2011; (36) MAZZO, *Competenza per il reclamo avverso i provve-*

dimenti cautelari emessi dalle sezioni specializzate agrarie di Tribunale: il paradosso della situazione veneta, *RD Agr* 2001, II, 228; (37) NAPPI, *Commento all'art. 9, l. 14 febbraio 1990 n. 29, NLCC* 1990, 640; (38) ID., *Domanda riconvenzionale e tentativo di conciliazione nel processo agrario*, *RD Agr* 1990, II, 3; (39) ID., *Tutela giurisdizionale e contratti agrari*, Milano 1994; (40) ID., *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, III ed., Padova 2003, 1043; (41) ID., *Brevi note sulla possibile efficacia esecutiva del verbale di avvenuta conciliazione davanti all'I.P.A.*, *RD Agr* 2007, 221; (42) ID., *Processo agrario*, *EdD Annali*, Milano 2008, II, 1, 617; (43) ID., *Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale*, in COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, I, Torino 2011, 844; (44) OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della l. 3 maggio 1982 n. 203 (sui contratti agrari)*, *FI* 1982, V, 177; (45) PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, *FI* 1973, V, 205; (46) ID., *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale*, *FI* 1991, V, 57; (47) RECCHIONI, *Il processo cautelare uniforme*, in CHIARLONI-CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, II, 1, Torino 2005; (48) SALARIS, *Il diritto di ritenzione nei rapporti agrari*, Torino 1999; (49) SALETTI, *Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari*, *RDP* 1991, 355; (50) TEDOLDI, *Il procedimento per convalida di sfratto*, Bologna-Roma 2009; (51) TRISORIO LIUZZI, *Procedimenti speciali di rilascio degli immobili locati*, in CHIARLONI-CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, I, 2, Torino 2005; (52) VERDE, *Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie del lavoro*, in AA.VV. (a cura di), *Studi in onore di E.T. Liebman*, III, Milano 1979, 2175; (53) ID., *Aspetti processuali della l. 3 maggio 1982 n. 203*, in *La nuova disciplina dei rapporti agrari: aspetti giuridici ed economici*, Camerino-Napoli 1983, 51; (54) ID., *La conciliazione come "filtro" nelle controversie agrarie*, in AA.VV. (a cura di), *Studi in onore di Mandrioli*, I, Milano 1995, 445.